Euroconference Editoria

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

Normativa e prassi in sintesi 3

Giurisprudenza in sintesi 9

Il focus giurisprudenziale

Agevolazioni: disarmonie della consumazione e della mancata consumazione del potere accertativo

di Mara Pilla 15

PTT difensori in cerca di nuovi principi generali

Quando viene revocata l'abilitazione al servizio telematico Entratel

di Mara Pilla 19

Focus

Detrazione degli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

di Carlo Bertacca 23

Aiuti

Contributo a fondo perduto: presentazione istanza e chiarimenti della circolare n. 15/E/2020

di Sandro Cerato 42

Dichiarazioni

Il "ritorno" dell'Ace nel modello Redditi società di capitali 2020

di Fabio Giommoni 56

Iva

Rimborso Iva per il soggetto estero con stabile organizzazione

di Marco Peirolo 64

Societario

La responsabilità amministrativa degli enti per i contagi da Covid-19

di Luigi Ferrajoli 72

Schemi di sintesi

Decreto Rilancio - Parte terza 80

Il caso risolto

La ritenuta sulla locazione breve è scomputata solo dal locatore firmatario del contratto
di Centro studi tributari 81

La circolare tributaria n. 26/2020

Adempimenti

Approvato il cambio valute di maggio 2020

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 12 giugno 2020, protocollo n. 232382, ha approvato il cambio valute estere per il mese di maggio 2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/6/2020, prot. n. 232382

I requisiti per la tracciabilità del pagamento

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 181/2020, ha ricordato come ai fini del rispetto dei requisiti di tracciabilità previsti dall'articolo 1, comma 679, L. 160/2019 e richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia necessario l'utilizzo dei sistemi di pagamento di cui all'articolo 23, D.Lgs. 241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o, in alternativa, il sistema utilizzato deve garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 181/2020

Agevolazioni

Confermate le precedenti indicazioni sul *bonus* facciate

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 185/2020, ha analizzato una complessa operazione in relazione alla possibilità di poter fruire al cd. "*bonus* facciate" di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, L. 160/2019. Dopo aver richiamato la circolare n. 2/E/2020, l'Agenzia delle entrate ammette nell'agevolazione gli interventi relativi a un condominio e consistenti nel rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie, nel trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato, nonché nel rifacimento dei balconi. Con riferimento, invece, alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi. Al contrario, non rientrano nell'agevolazione le spese sostenute su di un terrazzo a livello n quanto da considerarsi quale "parete orizzontale". Analoghe considerazioni per le spese relative alla copertura di un fabbricato rurale. Infine, in merito alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del "bonus facciate", è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto (attualmente pari all'8%) a carico del beneficiario del pagamento.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 185/2020

La zona equipollente deve essere attestata dagli enti competenti

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 182/2020 ha analizzato l'applicabilità del c.d. *bonus* facciate in riferimento a interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone

territoriali A o B ai sensi del D.M. 1444/1968. A tal fine, confermando quanto già detto con la precedente circolare n. 2/E/2020, inoltre, precisato che l'assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Tale assimilazione non può, dunque, essere attestata, da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 182/2020

Confermati i requisiti soggettivi e oggettivi per il *bonus* facciate

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 179/2020, ha confermato quanto già chiarito con la precedente circolare n. 2/E/2020 in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2109.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 179/2020

Aggiornamento *software*

Aggiornamento *software*

Sono disponibili sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate:
– Visualizzazione e stampa dei modelli 730-4/2020: software (versione 1.0.0 dell'11/06/2020).

Aiuti

L'Agenzia spiega il contributo a fondo perduto

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha offerto i propri chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*». Per un approfondimento si rimanda all'articolo "*Contributo a fondo perduto: presentazione istanza e chiarimenti della circolare n. 15/E/2020*" a cura di S. Cerato.

Agenzia delle entrate, circolare, 13/6/2020, n. 15/E

Le regole per il *bonus* vacanze

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 17 giugno 2020, protocollo n. 237174, ha emanato le regole applicative delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all'articolo 176, D.L. 34/2020. L'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. La richiesta di accesso è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l'identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE) in conformità alle indicazioni, rispettivamente, di AgiD sull'utilizzo di SPID e del Ministero dell'Interno sull'utilizzo della CIE. PagoPA S.p.A. verifica la sussistenza dei requisiti e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta. In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l'Agenzia delle entrate
conferma al richiedente, per il tramite dell'applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione,

comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell'importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code. Al fine di poter procedere all'applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. 4.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 17/6/2020, prot. n. 237174

Disciplina fiscale dei contributi *ex* Regolamento UE 1291/2013

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 188/2020 ha analizzato il corretto trattamento da riservare, dal punto di vista dell'imposizione sia diretta sia indiretta, ai contributi europei di cui al Regolamento UE 1291/2013 per l'acquisto di beni e servizi. Ai fini Iva, richiamando quanto affermato in passato con la circolare n. 34/E/2013, ricorda che le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al Codice dei contratti pubblici si inseriscono all'interno dello schema contrattuale, tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, pertanto, l'erogazione assume natura di corrispettivo da assoggettare a Iva. Ai fini della detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i contributi, la stessa non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. Ai fini dell'imposizione diretta, come noto, il trattamento fiscale varia a seconda della finalità dell'erogazione, classificandosi in base alle loro caratteristiche come contributi:
- in conto esercizio, se erogati ad integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione;
- in conto capitale, se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento;
- in conto impianto, se corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 188/2020

Dichiarazioni

La circolare sugli Isa per il periodo di imposta 2019

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, ha, come di consueto, offerto un'ampia disamina della disciplina degli Indici sintetici di affidabilità fiscale relativamente al periodo di imposta 2019. I chiarimenti offerti e le novità scaturenti dalla circolare saranno esaminati in 2 prossimi interventi a cura di L. Caramaschi.

Agenzia delle entrate, circolare, 16/6/2020, n. 16/E

Immobili

Ammessa la scelta per la cedolare in sede di rinnovo

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 184/2020, ha affermato che il regime della cedolare secca possa trovare applicazione anche in sede di proroga di un contratto di locazione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 59, L. 145/2018.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 184/2020

Irpef

Modalità di detrazione della pace contributiva

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 181/2020, ha chiarito le modalità di detrazione dall'imposta lorda del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cd. pace contributiva, ex articolo 20, D.L. 4/2019, in caso di dilazione del pagamento in 10 anni. L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. In caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno enei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Agenzia delle entrate, risposta, n. 181/2020

Iva

La prova dell'utilizzo dei natanti al di fuori della UE

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 15 giugno 2020, protocollo n. 234483, ha provveduto a individuare le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo dei servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto al di fuori dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 1, comma 725, L. 160/219. Nello specifico, viene previsto che l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione Europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova consistenti in:
– la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., "*Automatic Identification System*", per le imbarcazioni che lo adottano);
– il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
– la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione Europea;
– la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell'Unione Europea, relativi all'utilizzo fuori

dall'Unione Europea dell'imbarcazione da diporto;
– il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.
Da tali mezzi di prova deve risultare che l'imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell'Unione Europea.
La prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione Europea dell'imbarcazione da diporto, dotata di sistemi di navigazione satellitare o di *trasponder*, è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall'imbarcazione da diporto.
La prova dell'utilizzo e della fruizione al di fuori dell'Unione Europea dell'imbarcazione da diporto, non dotata di sistemi di navigazione satellitare, è fornita attraverso l'esibizione del contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.
Inoltre, è necessario esibire almeno 2 dei seguenti mezzi di prova:
– i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
– le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
– la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione Europea;
– la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione Europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione Europea dell'imbarcazione da diporto.
Il fornitore e l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la documentazione comprovante l'effettivo utilizzo e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione Europea per il periodo di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/6/2020, prot. n. 234483

Liquidazione Iva di gruppo, requisito del controllo di maggioranza e operazioni straordinarie

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 187/2020, in merito alla liquidazione Iva di gruppo e al sussistere del requisito del controllo di maggioranza, ha ricordato che nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, vige, ai fini Iva, un principio di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, etc.). Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con la speciale disciplina della liquidazione Iva di gruppo: il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, deve essere applicato alla disciplina della liquidazione Iva di gruppo valutando di volta in volta il singolo caso, alla luce della particolare *ratio* della disciplina, nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 187/2020

Per l'Iva agevolata è necessaria l'approvazione del progetto di bonifica

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 186/2020, ha analizzato la corretta aliquota Iva da applicare alle prestazioni per lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di una discarica, in ragione del fatto che, a seguito di gara, saranno subappaltati a ditte esterne. Ai fini dell'applicazione dell'Iva al 10% *ex* numeri 127- *quinquies* e 127-*septies*, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è necessario che i diversi interventi (*i.e.* opere, costruzioni e impianti) siano inseriti "*all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità*", da individuarsi ai sensi degli articoli 242 e 252, D. Lgs. 152/2006 (cfr. risoluzione n. 247/E/2007).

Agenzia delle entrate, risposta, n. 186/2020

Niente esenzione per l'acquisto di moto d'acqua da utilizzare nei soccorsi lacustri

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 183/2020 ha verificato l'applicabilità dell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 nel caso di acquisto di mezzi nautici per svolgere attività di soccorso da parte della C.R.I. nelle acque dei laghi e in zone limitrofe giungendo a parere negativo.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 183/2020

Redditi di capitale

Polizze assicurative e regime agevolato per i neo residenti

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 178/2020 ha analizzato le modalità di tassazione dei redditi di capitale derivanti da polizze assicurative estere in caso di trasferimento da parte del contraente, della residenza in Italia con esercizio dell'opzione per il regime di tassazione forfetaria di cui all'articolo 24-*bis*, Tuir.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 178/2020

Tributi locali

Ammessa la notifica degli accertamenti esecutivi anche durante la sospensione

Il Mef, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha risposto a un quesito in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall'articolo 68, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari. Dopo un'ampia disamina della materia, il Mef conclude ammettendo che gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997, sono legittimati, a norma dell'articolo 67, D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'articolo 68, D.L. 18/2020 che termina il 31 agosto 2020.

Mef, risoluzione, 15/6/2020, n. 6/DF

La circolare tributaria n. 26/2020

Accertamento

Modalità di accertamento in assenza di dichiarazione

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'articolo 39, bensì dall'articolo 41, D.P.R. 600/1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 38, comma 3, D.P.R. 600/1973 -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. sentenza n. 14930/2017).

Cassazione – ordinanza n. 10982 – 28 gennaio 2020 – 9 giugno 2020

Le conseguenze della violazione del termine di permanenza

In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'articolo 12, comma 5, L. 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal Legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancate coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (cfr. sentenze n. 2055/2017, n. 7584/2015, n. 24690/2014).

Cassazione – ordinanza n. 10972 – 15 gennaio 2020 – 9 giugno 2020

Contenzioso tributario

Limiti e portata del divieto di utilizzo della prova testimoniale

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'articolo 7, D.Lgs. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (cfr. sentenze n. 24531/2019, n. 13174/2019, n. 9080/2017).

Cassazione - ordinanza n. 11232 – 12 febbraio 2020 – 11 giugno 2020
Cassazione – ordinanza n. 11231 – 12 febbraio 2020 – 11 giugno 2020

Adempimenti per la contestazione della mancata valutazione dell'atto

Il ricorrente, il quale intenda dolersi dell'erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi

il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. sentenza n. 19048/2016).

Cassazione – ordinanza n. 11229 – 23 gennaio 2020 – 11 giugno 2020
Cassazione – ordinanza n. 11228 – 23 gennaio 2020 – 11 giugno 2020

Termini rigorosi per la produzione di nuovi documenti

In tema di contenzioso tributario, l'articolo 58, D.Lgs. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345, c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'articolo 61, D.Lgs. 546/1992 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ossia fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992 dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (cfr. sentenze n. 29087/2018, n. 3661/2015, n. 655/2014 e n. 20549/2013).

Cassazione – ordinanza n 11229 – 23 gennaio 2020 – 11 giugno 2020
Cassazione – ordinanza n. 11228 – 23 gennaio 2020 – 11 giugno 2020

Non è invalido il ricorso nel caso di mancata autenticazione della copia notificata

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, a opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (cfr. sentenza n. 1981/2018).

Cassazione – ordinanza n. 10958 – 5 novembre 2019 – 9 giugno 2020

Iva

Ai fini Iva l'Ati non è un'impresa unitaria

L'Ati, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo Iva, non può avvalersi del metodo del *reverse charge* ai fini dell'assolvimento di detta imposta (cfr. sentenza n. 30354/2018).

Cassazione – ordinanza n. 10983- 20 gennaio 2020 – 9 giugno 2020

Divieto di detrazione dell'imposta assolta sul contenzioso con la stazione appaltante

In tema di Iva, la società consortile, costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall'imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria, che ha la rappresentanza processuale esclusiva dell'Ati nei confronti della stazione appaltante (cfr. sentenza n. 3651/2015).

Cassazione – ordinanza n. 10983 – 28 gennaio 2020 – 9 giugno 2020

Reddito di impresa

Ammortamento finanziario ad applicazione restrittiva

L'ammortamento finanziario è un procedimento tecnico contabile di ripartizione del costo pluriennale dell'immobilizzazione gratuitamente devolvibile negli esercizi di durata della concessione, al fine di sottrarre a tassazione quanto il concessionario complessivamente sborsi per acquistare e mantenere cose destinate al concedente. L'articolo 104, Tuir, dunque, concerne i beni gratuitamente devolvibili al concedente alla fine della concessione, sicché il concessionario viene ad essere reintegrato del valore dei beni stessi. Tale tipologia di ammortamento risponde all'esigenza di fronteggiare i costi da sostenere nel corso della concessione in relazione alla restituzione dei beni e degli impianti che devono essere devoluti gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento. Trattandosi di norma agevolativa per il concessionario, ne deriva la doverosa interpretazione restrittiva, con applicazione solo ai concessionari di enti pubblici (cfr. sentenze n. 25668/2013 e n. 2085/1997).

Cassazione – ordinanza n. 11337 – 28 gennaio 2020 – 12 giugno 2020

Calcolo della sostitutiva al netto

L''imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione di cui al comma 472 dell'articolo 1, L. 266/2005 deve essere calcolata sulla base imponibile costituita dall'importo di tale saldo assunto al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni d'impresa (cfr. sentenza n. 32204/2019).

Cassazione – ordinanza n. 11326 – 13 gennaio 2020 – 12 giugno 2020

Registro

Ammessa l'agevolazione prima casa anche in caso di acquisto di più immobili da unire

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della «prima casa» possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano 2 condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così «*unificato*»; inoltre, l'agevolazione presuppone che, entro il termine di 3 anni dalla registrazione, deve esser dato «*effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali*» (cfr. sentenze n. 9030/2017, n. 6613/2011, n. 4739/2008, n. 5433/1998 e n. 563/1998).

Cassazione – ordinanza n. 11322 – 8 gennaio 2020 – 12 giugno 2020

Allo Iap non si applicano le decadenza della vecchia ppc

Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza contemplata dal D.Lgs. 99/2004, articolo 1, comma 4, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui alla L. 604/1954, articolo 2, n. 1, e articolo 7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.

Cassazione – ordinanza n. 11320 – 8 gennaio 2020 – 12 giugno 2020

Ai fini della prima casa rileva la residenza familiare e non quella anagrafica

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'articolo 2, L. 118/1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177, cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso (cfr. sentenze n. 16604/2018 e n. 16335/2013).

Cassazione – ordinanza n. 11225 – 22 gennaio 2020 – 11 giugno 2020

Ppc: obbligo di deposito del certificato qualificante

La norma che pone in capo al contribuente l'onere di depositare, entro i 3 anni dalla conclusione del contratto o dalla sua registrazione, il certificato definitivo relativo al possesso dei requisiti per le agevolazioni collegate alla piccola proprietà contadina non potrebbe ritenersi suscettibile di sistematica disapplicazione, sulla base di un *favor* che dovrebbe riconoscersi alla sede giurisdizionale quale unico momento rilevante per l'offerta della prova della sussistenza dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in parola. La norma che impone l'onere del deposito del certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario ai fini del godimento definitivo di tali agevolazioni, infatti, è funzionale a consentire alla P.A. una razionale ed efficace attività di controllo, che verrebbe del tutto depotenziata e vanificata se si permettesse sistematicamente ai contribuenti di non rispettare l'onere del deposito del certificato comprovante i requisiti, per poi provare liberamente in giudizio la sussistenza di essi (cfr. sentenza n. 2941/2018).

Cassazione – ordinanza n. 11222 – 21 gennaio 2020 – 11 giugno 2020

Niente decadenza se il mancato deposito non dipende dal contribuente

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. 604/1954, il contribuente che non adempia all'obbligo di produrre all'ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'*iter*, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (cfr. sentenza n. 9842/2017).

Cassazione – ordinanza n. 10961 – 22 gennaio 2020 – 9 giugno 2020

Riscossione

Requisiti per l'iscrizione di ipoteca su fondo patrimoniale

Con riguardo all'iscrizione ipotecaria effettuata sui beni di un fondo patrimoniale, l'articolo 170, cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'articolo 77, D.P.R. 602/1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito

sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità. Viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità (cfr. *ex plurimis* sentenza n. 1652/2016).

Cassazione – ordinanza n. 11335 – 21 gennaio 2020 – 12 giugno 2020

–

Modalità di notifica del preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di *ratio*, della disciplina stabilita dall'articolo 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario e all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata" (cfr. sentenza n. 8086/2018).

Cassazione – ordinanza n. 11309 – 8 ottobre 2019 – 12 giugno 2020

Societario

Diritto camerale dovuto se non si chiede la cancellazione dopo il deposito del bilancio finale

In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle CCIAA (cosiddetto diritto camerale), regolato dalla L. 580/1993, articolo 18 qualora una Srl non abbia chiesto, dopo l'approvazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal Registro Imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell'articolo 2495, cod. civ., permane, a carico della prima, l'obbligo di pagamento del suddetto diritto. Il principio, da condividersi anche con riferimento alle società di persone in liquidazione volontaria, trova la sua fonte nella L. 580/1993, articolo 18, corna modificata dalla L. 488/1997, il quale stabilisce che il finanziamento ordinario delle CCIAA si provvede, tra l'altro, mediante "*il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6*". Da tali commi risulta, come si è precisato, da un lato che la misura del diritto annuale è determinata in base al fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, che la suddetta misura del diritto annuale è dovuta "*da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8*". In coerenza con la norma primaria, il D.M. 359/2001, recante il regolamento per l'attuazione della L. 488/1999, articolo 17, all'articolo 3 ha chiarito che "*sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono annotate o iscritte al Registro Imprese istituito in attuazione della L. 580/1993, articolo 8, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese nel corso dell'anno di riferimento*" (cfr. sentenze n. 4576/2015 e n. 9007/2014).

Cassazione – ordinanza n. 11214 – 5 dicembre 2019 – 11 giugno 2020

Tributi locali – Ici

Spetta al contribuente dichiarare la pertinenza

Al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area (asseritamente) pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio

la sussistenza del vincolo di pertinenzialità" nella quale ultima si precisa altresì che l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 504/1992, articolo 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'articolo 817, cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso (cfr. sentenze n. 22844/2010, n. 22128/2010 e n. 19639/2009).

Cassazione – sentenza n. 10976 – 5 febbraio 2020 – 9 giugno 2020

La circolare tributaria n. 26/2020

Agevolazioni: disarmonie della consumazione e della mancata consumazione del potere accertativo

di Mara Pilla - dottore commercialista e revisore legale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10569/2020, sposa la tesi della consumazione del potere di accertamento al momento della presentazione dell'atto per la registrazione, bocciando la tesi dell'emendabilità dell'invocazione del trattamento agevolativo con atto successivo all'atto di trasferimento.

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria, in ragione della revoca delle agevolazioni richieste in sede di registrazione di un contratto di compravendita immobiliare, per il quale era stato invocato l'articolo 5, L. 168/1982. Si tratta della norma che riconosce agli atti di trasferimento degli immobili ricompresi nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché convenzionati, l'applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. I piani di recupero in questione devono appartenere alla categoria degli strumenti urbanistici adottati ai sensi degli articoli 27 e ss., L. 457/1978, in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente (conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione). La norma agevolatrice, del resto, risponde allo spirito dell'adozione di misure fiscali di favore per il sostegno dell'edilizia abitativa.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria aveva appurato nel termine decadenziale che non ricorrevano i presupposti per la spettanza dell'agevolazione invocata, cosicché aveva proceduto al recupero a tassazione dell'imponibile ad aliquota ordinaria. La CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo non spettante l'agevolazione revocata. La CTR, al contrario, aveva accolto l'appello di parte privata riconoscendo la spettanza non già dell'agevolazione invocata (articolo 5, L. 168/1982), bensì dell'agevolazione di cui all'articolo 33, L. 388/2000. Si tratta della norma che riconosce agli atti di trasferimento degli immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, l'applicazione

dell'imposta di registro nella misura dell'1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L'utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire entro 5 anni dal trasferimento.

L'Agenzia delle entrate si rivolge alla Suprema Corte per dolersi della violazione di legge in cui sarebbe incorso il secondo giudice, laddove ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione di cui all'articolo 33, L. 388/2000, nonostante fosse stata originariamente invocata la spettanza della diversa agevolazione di cui all'articolo 5, L. 168/1982, poi rivelatasi carente del presupposto.

I giudici di piazza Cavour sottolineano i precedenti di legittimità sfavorevoli allo *switch* dell'agevolazione in corso di causa: "*questa Corte ha già chiarito che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr. Cassazione n. 8409/2013; così Cassazione n. 24655/2018, n. 10099/2017 e n. 10099/2017)*".

Ne fanno, pertanto, i Supremi giudici una questione di esaurimento o consumazione del potere di accertamento al momento della presentazione dell'atto per la registrazione: una sola volta sarebbe legittimata l'Agenzia delle entrate a sottoporre a controllo l'atto presentato, di talché consumato il potere accertativo per escludere la spettanza dell'agevolazione di cui all'articolo 5, L. 168/1982, rivelatasi carente del presupposto, non avrebbe più modo e mezzi per verificare la spettanza dell'eventuale ulteriore trattamento agevolativo contestualmente richiesto in via subordinata oppure invocato quale *emendatio* successivamente, se non addirittura in sede contenziosa. Nel caso specifico, il contribuente aveva richiesto il diverso trattamento agevolativo con atto integrativo stipulato successivamente alla notificazione dell'avviso di liquidazione.

La conclusione stride sul piano della giustizia sostanziale (sul piano della giustizia "in teoria", le statuizioni di legittimità sono frequentemente ineccepibili) con l'orientamento, sempre della Suprema Corte, che vuole irrilevante la mancata consumazione del potere impositivo nel termine, ove lo *switch* venga proposto dall'Amministrazione, non da un'agevolazione a un'altra, bensì da un comparto impositivo a un altro. Sono note, infatti, le pronunzie in tema di consolidamento del criterio impositivo, che la Corte ha via via dequotato fino a farne un paravento: *"il c.d. "principio del consolidamento del criterio impositivo", in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dal D.P.R. 131/1986, articolo 76, procedere a una diversa qualificazione dell'atto presentato per la*

registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto, in relazione all'atto, un'imposta di tipo diverso da quella dovuta, ovvero di non averne assolta alcuna delle due, atteso che, in caso di imposizione alternativa, il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive, così, da ultimo, Cassazione n. 13963/2016" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23693/2019).

Quindi, in teoria, se viene richiesta un'agevolazione e ne spetta un'altra, la consumazione del potere accertativo sull'agevolazione invocata rivelatasi non spettante produce effetto preclusivo del riconoscimento di un'altra agevolazione, pur - sempre in teoria, s'intende - pienamente spettante. La consumazione resiste, insomma, rispetto al principio di capacità contributiva, di effettività, di proporzionalità *et similia*, perché trattasi di norma di natura agevolativa (quella dell'agevolazione revocata), da interpretarsi senza estensione, da applicarsi nei soli casi di prima invocazione contestuale al trasferimento.

Invece, in pratica, se viene pagata un'imposta (di registro) e se ne sarebbe dovuta pagare un'altra (Iva), la mancata consumazione del potere accertativo sulla prima imposta (di registro) nel termine decadenziale, non produce alcun effetto preclusivo dell'esercizio del potere accertativo sull'altra imposta (Iva), in pratica pienamente dovuta. La mancata consumazione, insomma, non resiste rispetto al principio di capacità contributiva, di effettività, di proporzionalità *et similia*, perché trattasi di norma di natura procedimentale (quella sullo spirare dei termini decadenziali), da interpretarsi senza estensione, da applicarsi nei soli casi di identità del comparto impositivo indagato.

La consumazione e la mancata consumazione, per concludere, sono rimesse alla discrezionalità dell'Erario, ma si riflettono in ogni caso sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale di parte privata. Nel primo caso, diversamente si svuoterebbe di contenuto giuridico l'acquisizione in capo all'ufficio della certezza del rapporto. Nel secondo caso, diversamente non si svuoterebbe di contenuto giuridico l'acquisizione in capo al contribuente della certezza del rapporto. Così è.

Corollario del ragionamento non può che essere un distinguo tra dichiarazioni di scienza, esposte in atti caratterizzati da rilevanza tributaria, sulla base del tenore obbligatorio o agevolativo del riferimento normativo nel quale sia sussumibile il contenuto oggettivo manifestato. Il punto in fattispecie come quelle in argomento non è che il *dictum* sia cognitivo o volitivo, come è tipicamente quello della manifestazione della volontà negoziale, per ammetterne o escluderne la rettificabilità. Il punto è che il *dictum* sia riconducibile a un presupposto impositivo, piuttosto che a una norma premiale. Fin qui, *nulla quaestio*, non sembra solo suggestiva la posizione, è quasi convincente. È il passo successivo a tradire

un'asimmetria dal sapore disarmonico: perché il contribuente, che per errore ometta di invocare l'agevolazione "prima casa", può porre rimedio all'errore mediante stipula e registrazione di un atto integrativo, purché le condizioni di fruizione sussistano all'epoca dell'acquisto originario (Agenzia delle entrate, circolari n. 38/E/2005 e n. 18/E/2013)?

Interessante, inoltre, sarebbe il raffronto tra un trattamento agevolato non spettante, eppure più oneroso del trattamento ordinario, anziché il raffronto tra un trattamento agevolato non spettante e un altro trattamento agevolato spettante. È il caso, non così infrequente, dell'invocazione dell'agevolazione di cui all'articolo 33, L. 388/2000, ma della spettanza della tassazione ordinaria di cui all'articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. La detta tassazione in via ordinaria, infatti, è meno onerosa della tassazione agevolata prevista per gli immobili dei piani particolareggiati, spetta indipendentemente dalla richiesta delle parti per tutti gli atti di trasferimento della proprietà delle aree inserite in piani per gli insediamenti produttivi e non prevede condizioni di fruizione a verificazione successiva alla stipula dell'atto di trasferimento.

La circolare tributaria n. 26/2020

Quando viene revocata l'abilitazione al servizio telematico Entratel

di Mara Pilla - dottore commercialista e revisore legale

Il TAR dell'Emilia Romagna – Bologna, con la sentenza n. 353/2020, depositata il 27 maggio 2020, sottolinea il nesso tra irreprensibilità del professionista e abilitazione al servizio telematico Entratel, nell'ottica della tutela dei soggetti che, sull'abilitazione concessa all'utente dall'Agenzia delle entrate, fanno affidamento ove gli affidino incarichi di trasmissione telematica.

Ricorreva al Tribunale amministrativo un professionista per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca dell'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel, disposto dal Direttore Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, l'abilitazione andava revocata per essere interessato il professionista da informazione antimafia interdittiva, adottata ai sensi dell'articolo 89-*bis*, D.Lgs. 159/2011. Si tratta del provvedimento previsto dal "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*" per il caso di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. La misura adottata dal prefetto sostituisce la comunicazione antimafia, ma pur sempre viene trasmessa alla DRE competente per territorio. Da tale provvedimento si doveva desumere il venir meno dei requisiti per la titolarità dell'abilitazione Entratel, giacché quest'ultima viene concessa sì a fronte di idonee competenze professionali, documentate per titoli, ma anche in presenza di adeguati requisiti soggettivi. Gli indici di pericolosità valutati in sede di adozione dell'informazione antimafia, che tiene sostanzialmente luogo della comunicazione antimafia, escludevano secondo l'Agenzia delle entrate la sussistenza dell'adeguatezza dei richiesti requisiti soggettivi, smentiti dagli collegamenti del titolare dell'abilitazione con gli ambienti criminali. Oltre alla sussistenza dei requisiti, messa in dubbio dalla contiguità con i non consoni ambienti mafiosi, l'Agenzia tratteggiava un più generico quadro di pericolo, probabilmente anche nel quadro della tutela dell'abilitato, per il rischio d'infiltrazioni potenzialmente idonee a orientare il professionista nella direzione di scelte non ortodosse.

Le norme di riferimento per il conseguimento dell'abilitazione al servizio telematico si leggono nel D.M. 31 luglio 1998 (Modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti).

All'articolo 1 il decreto del Mef introduce il glossario di Entratel:

il servizio telematico è il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;

gli utenti del servizio telematico sono i soggetti che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione o i soggetti che richiedono la registrazione telematica. Si tratta, rispettivamente, di società, iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per subcategorie di tributi di competenza, di associazioni sindacali, di centri autorizzati di assistenza fiscale, di banche e di Poste Italiane Spa, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, nonché di notai e altri soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, delle successive modificazioni nonché dei relativi adempimenti;

il servizio telematico *internet* è il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete *internet* delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute;

il *pincode* è il codice di cifratura personalizzato assegnato dall'Amministrazione finanziaria a ciascun soggetto abilitato all'utilizzazione del servizio telematico *internet*.

All'articolo 3 il decreto del Mef prescrive che la trasmissione Entratel può avvenire soltanto da parte degli utenti abilitati con un codice di autenticazione abbinato a ciascun *file* trasmesso, che consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni presenti nel *file* medesimo. Il codice di autenticazione risulta a seguito di una procedura informatica, che contempla un sistema di chiavi asimmetriche, una privata, nota soltanto all'utente, e una pubblica, nota all'utente e all'Amministrazione, che riconduce il *file* trasmesso alla provenienza. Il codice di autenticazione viene generato per i soli utenti abilitati in possesso dell'iscrizione nel registro degli utenti dell'Amministrazione finanziaria, che vale 3 anni (senza che sia necessario ripresentare nuova domanda alla scadenza, giacché l'iscrizione opera salvo revoca della richiesta). Il possesso del codice di autenticazione determina in capo all'utente abilitato una responsabilità, per cui qualora egli abbia ragione di temere che il codice possa essere indebitamente utilizzato da altri, deve darne comunicazione all'ufficio competente, che senza indugio provvede alla revoca dell'attestazione di iscrizione.

All'articolo 4 il decreto del Mef stabilisce i requisiti dell'abilitazione Entratel e le modalità del suo rilascio. A seguito della presentazione di un'apposta domanda la DRE competente, anche avvalendosi degli uffici periferici, concede l'abilitazione. Tuttavia, la domanda non contiene i meri dati anagrafici dell'utente, ma reca in allegato un'autocertificazione di sussistenza dei requisiti prescritti dal D.M. 31 luglio 1998 nonché dell'assenza di procedure concorsuali e di precedenti provvedimenti di revoca. Successivamente, l'utenza continuerà a essere operativa salve le ipotesi di rinuncia, per la sede principale o eventualmente per la sede secondaria.

All'articolo 8 il decreto del Mef disciplina la revoca dell'abilitazione per cessazione dell'attività, decesso, inizio di una procedura concorsuale, presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Oltre a tali fattispecie, la revoca può essere disposta in caso di omissioni o difformità nell'invio delle dichiarazioni sopra una soglia di tolleranza, di aggiramento degli obblighi di trasmissione, di violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza sotto il profilo procedimentale, la revoca disposta dall'Amministrazione finanziaria per contestazione di violazioni si snoda in un atto recettizio e in eventuali successive osservazioni o memorie, da depositare entro il termine di trenta giorni dalla contestazione. Nelle more, l'utente è tenuto al completamento delle trasmissioni che gli competono, pena l'irrogazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni. I provvedimenti di revoca, inoltre, integrano una pena accessoria, laddove la norma regolamentare ne prevede la pubblicazione con modalità a discrezione dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate valorizzava ai fini della revoca proprio la previsione del combinato disposto degli articoli 4 e 8, D.M. 31 luglio 1998, nella parte in cui prescrive l'autocertificazione dalla quale risulti, tra l'altro, l'assenza di procedure concorsuali e di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza. Posto che l'abilitazione al servizio telematico Entratel compete all'Amministrazione finanziaria e ha contenuto inequivocabilmente autorizzatorio, l'Agenzia delle entrate motivava lo specifico provvedimento con riferimento alla "delicatezza delle funzioni svolte dagli intermediari", anche in considerazione della tutela loro affidata in relazione all'integrità e alla genuinità delle informazioni e dai dati trasmessi.

Sulla base di tale contestazione nonché delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), che contempla ampie conseguenze in materia di autorizzazioni e concessioni nei casi di interdittiva antimafia a tutela della clientela dei professionisti, il TAR conferma che il menzionato articolo 89-*bis*, D.Lgs. 159/2011,

ricomprende nel proprio perimetro applicativo anche l'abilitazione Entratel. Osserva, infatti, il Tribunale amministrativo che "*il D.M. 31 luglio 1998 che disciplina l'accesso ad Entratel stabilisce che gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione e dunque presuppone un giudizio di affidabilità che l'interdittiva antimafia ha fatto venire meno. Il collegio evidenzia inoltre che nell'odierna udienza è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso il presupposto provvedimento di interdittiva antimafia. Ne consegue che l'impugnato provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel costituisce atto dovuto e vincolato*".

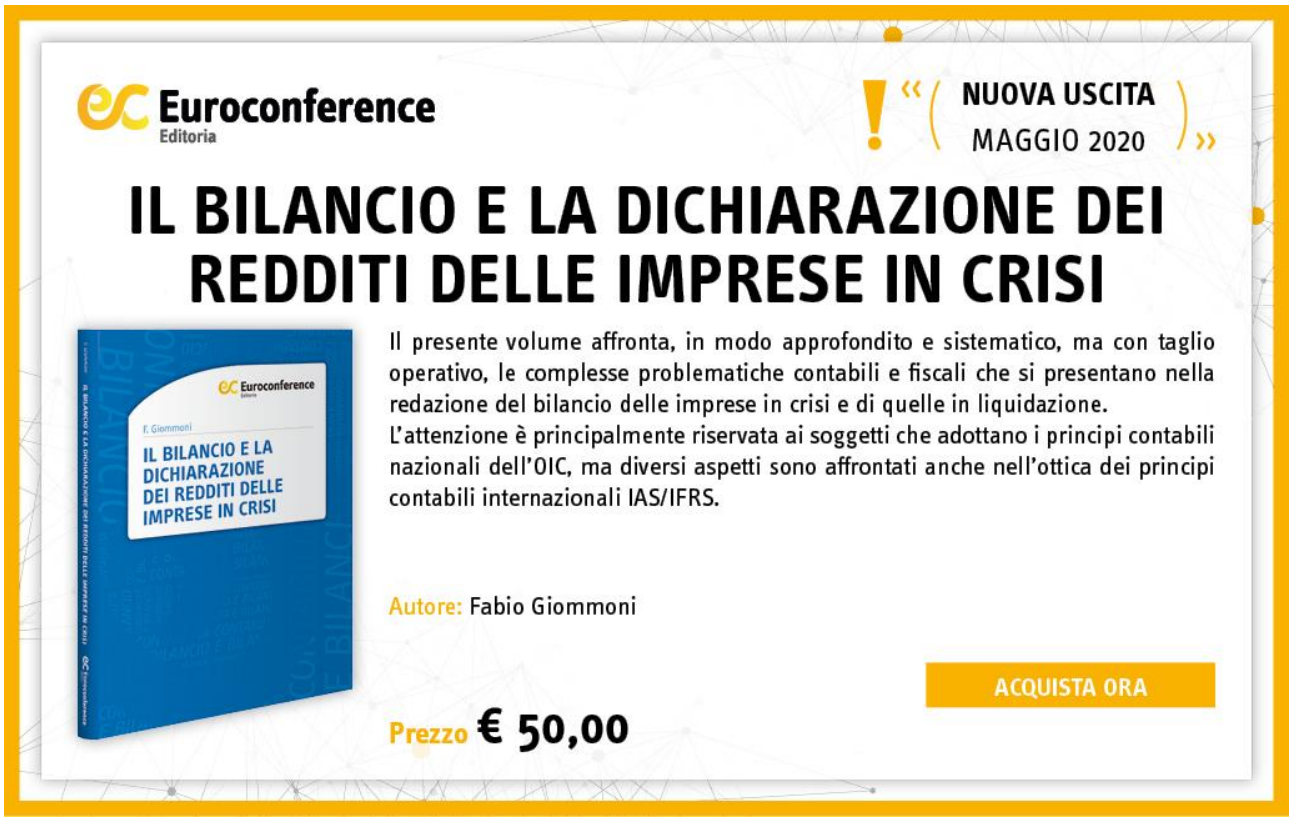

La circolare tributaria n. 26/2020

Detrazione degli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

di Carlo Bertacca - dottore commercialista e revisore legale

Premessa

La disciplina sulla detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale è contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir. In linea generale viene stabilito che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Gli interessi e oneri corrisposti nell'anno 2019 vanno indicati nella sezione 1 del quadro RP della dichiarazione dei redditi al rigo RP7.

Tipologia di spesa ammessa

L'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir considera detraibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati nel corso del periodo di imposta (criterio di cassa). Così, una rata del mutuo che scade il 31 dicembre pagata a gennaio potrà essere detratta solo nell'anno in cui è avvenuto l'effettivo pagamento. Tra gli oneri accessori sono ricompresi:

- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;

> - le spese notarili che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (circolare n. 95/E/2000, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Restano escluse dalla detrazione:

> - le spese di assicurazione dell'immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (circolare n. 15/E/2005, risposta 4.4);
> - le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
> - le imposte di registro, l'Iva e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile;
> - le spese per l'incasso delle rate di mutuo.

Contributi

Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Quindi, in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi in conto interessi concessi dallo Stato o da enti pubblici, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (circolare n. 108/E/1996, risposta 2.3.2). Qualora il contributo pubblico sia stato erogato in conto capitale ciò non si ripercuoterà sugli interessi, ma andrà a ridurre il costo di acquisto influenzando il calcolo pro-quota di detraibilità come vedremo in seguito.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata indicandolo nel quadro RM della dichiarazione dei redditi.

Requisiti di detraibilità

Per poter portare in detrazione gli interessi passivi, è necessaria la presenza di determinate condizioni.

Tipo di finanziamento

Per poter essere portati in detrazione gli interessi e oneri accessori devono derivare da:

– mutui garantiti da ipoteca su immobili anche se diversi da quello acquistato;

– erogati da soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea (o con stabile organizzazione in Italia).

Pertanto, non saranno detraibili gli interessi pagati:

– a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

– a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Motivazione del mutuo

Gli interessi passivi e gli oneri accessori sono detraibili solo se il mutuo è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale. Ciò può essere dimostrato da:

– contratto di mutuo o di acquisto dell'abitazione;

– altra documentazione rilasciata dalla banca;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Come detto il mutuo deve essere finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale, ciononostante può essere destinato anche all'acquisto delle relative pertinenze a condizione che questo avvenga congiuntamente all'acquisto dell'abitazione principale.

Sono ammessi altresì in detrazione gli interessi passivi e oneri accessori relativi a un mutuo acceso per l'acquisto di unità immobiliare adiacente all'abitazione principale finalizzata al suo ampliamento a condizione che:

– anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale;

– ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca.

> In questo caso la detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle 2 unità immobiliari[1].

Acquisto pertinenza unitamente all'abitazione principale	Sì detrazione
Acquisto autonomo della pertinenza	No detrazione
Acquisto unità adiacente all'abitazione principale finalizzata al suo ampliamento	Sì detrazione a condizione: - secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale - ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca - la detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle 2 unità immobiliari

[1] Circolare n. 11/E/2014, risposta 3.1.

Proprietà dell'immobile e intestazione del mutuo

In linea generale hanno diritto alla detrazione il proprietario o il nudo proprietario dell'abitazione che devono essere anche titolari del mutuo ipotecario. Pertanto per poter fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente:

– intestatario del mutuo (anche come cointestatario);

– proprietario (nudo proprietario) dell'unità immobiliare anche *pro quota*. Non è richiesta la corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi, (circolare n. 7/E/2001, risposte 2.3 e 2.5).

Il requisito congiunto di "*acquirente e mutuatario*" è sempre necessario, tranne che nell'ipotesi di mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (circolare n. 95/E/2000, risposta 1.2.6).

Stato soggettivo	Detrazione
Proprietario (nudo proprietario) Si intestatario mutuo	Sì
Proprietario (nudo proprietario) No intestatario mutuo	No
No Proprietario (nudo proprietario) Si intestatario mutuo	No

> In linea generale in caso di mutuo cointestato la misura della detrazione degli interessi spetta in proporzione alla quota di mutuo indipendentemente dalla quota di proprietà dell'immobile. Solo in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

ESEMPIO 1

I coniugi Rossi, hanno acquistato un immobile adibito ad abitazione principale alle seguenti condizioni:

– sig. Rossi proprietario di una quota pari al 75% dell'immobile;

– sig.ra Rossi proprietaria di una quota pari al 25% dell'immobile;

– il mutuo è cointestato a entrambi i coniugi al 50%;

– interessi corrisposti nel corso del 2019: 2.000 euro;

– nessuno è a carico dell'altro.

I coniugi Rossi porteranno in detrazione nelle singole dichiarazioni dei redditi 1.000 euro ciascuno pari alla loro quota di interessi pagata.

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1.000 ,00

ESEMPIO 2

I coniugi Rossi, hanno acquistato un immobile adibito ad abitazione principale alle seguenti condizioni:

– sig. Rossi proprietario di una quota pari al 75% dell'immobile;

– sig.ra Rossi proprietaria di una quota pari al 25% dell'immobile;

– il mutuo è intestato solo al sig. Rossi;

– interessi corrisposti nel corso del 2019: 2.000 euro.

Il sig. Rossi porterà in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi 2.000 euro.

ESEMPIO 3

La Sig.ra Rossi si trova nella seguente situazione:

– proprietà dell'immobile 100%;

– il mutuo è cointestato con il marito al 50%;

– interessi corrisposti nel corso del 2019: 2.000 euro.

Solo la sig.ra Rossi realizza contemporaneamente le 2 condizioni richieste (titolarità del bene e intestazione del mutuo) pertanto solo lei potrà portare in detrazione la quota di interessi spettante pari a 1.000 euro (50% del mutuo).

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1.000 ,00

ESEMPIO 4

I coniugi Rossi, hanno acquistato un immobile adibito ad abitazione principale e contratto un mutuo alle seguenti condizioni:

– sig. Rossi proprietario di una quota pari al 75% dell'immobile;

– sig.ra Rossi proprietaria di una quota pari al 25% dell'immobile;

– il mutuo è cointestato a entrambi i coniugi al 50%;

– interessi corrisposti nel corso del 2019 2.000 euro;

– la sig.ra Rossi è fiscalmente a carico del marito.

Il sig. Rossi porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi sia la sua quota di interessi pari a 1.000 euro sia quella della sig.ra Rossi in quanto fiscalmente a carico, per un totale di 2.000 euro.

La detrazione non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare.

La circolare n. 13/E/2019, confermando l'orientamento espresso da precedenti documenti di prassi, ha precisato che la detrazione spetta anche:

– al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile insiste;

– se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (circolare n. 7/E/2001, risposta 2.4);

– in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

Acquisto da cooperative o imprese costruttrici

La detrazione spetta per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione:

– alla cooperativa a proprietà divisa; o

– all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Il momento a decorrere dal quale il contribuente può detrarre gli interessi passivi coincide con la delibera degli amministratori di assegnazione dell'alloggio, da cui consegue l'assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e l'immissione in possesso.

Non rileva pertanto l'atto pubblico di assegnazione (cooperative) o quello di acquisto (impresa costruttrice).

In questi casi, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Definizione di abitazione principale

Ulteriore condizione affinché spetti la detrazione degli interessi passivi è che il mutuo sia contratto per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

A tal fine, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per dimora abituale si intende:

– la residenza anagrafica (presunzione);

– in caso contrario il contribuente può attestare con autocertificazione che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Abitazione principale	Quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente
Dimora abituale	Quella nella quale il contribuente o i suoi familiari hanno: - la residenza anagrafica (presunzione); - in caso contrario il contribuente può attestare con autocertificazione che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici

La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado: articolo 5, comma 5, Tuir).

Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio (circolare n. 55/E/2001, risposta 1.3.3).

Dopo il divorzio, considerato che l'*ex* coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell'immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall'*ex* coniuge quali, ad esempio, i figli (circolare n. 7/E/2001, risposta 2.2).

Il diritto a beneficiare della detrazione permane, quindi, anche nel caso di successiva variazione della residenza in un altro immobile quando l'immobile acquistato dal contribuente viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare.

Se il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione.

ESEMPIO 5

Il sig. Bianchi acquista un appartamento che destina ad abitazione principale del figlio. A tal fine stipula un contratto di mutuo ipotecario. In tal caso il sig. Bianchi può portare in detrazione gli interessi passivi quando congiuntamente sia intestatario dell'immobile, anche come nudo proprietario, e del mutuo. Qualora, invece, intesti l'appartamento al figlio (donazione indiretta tipica) non potrà portare in detrazione gli interessi passivi.

Per poter usufruire della detrazione il requisito di abitazione principale deve:

– permanere nei periodi di imposta in cui si effettua la detrazione;

– il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale;

– tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.

Di seguito si elencano i casi in cui, in deroga al requisito della dimora abituale, non si perde il diritto alla detrazione nel rispetto di determinate condizioni:

Casistiche	Condizioni
Trasferimento di dimora abituale per motivi di lavoro	
La detrazione spetta anche se l'unità immobiliare non è mai stata o non è più	Il trasferimento deve realizzarsi dopo l'acquisto. Il contribuente non deve acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro: - anche in caso di trasferimento in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro; o - per trasferimenti all'estero la detrazione non si perde neanche se l'immobile viene locato	Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale salvo ci si trasferisca nuovamente adibendo l'immobile ad abitazione principale
Ricovero in istituti di ricovero o sanitari	
Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria	L'immobile non deve essere locato
Forze Armate e di Polizia	
La detrazione è riconosciuta ai dipendenti delle Forze Armate e di Polizia anche se il mutuo è contratto per l'acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale	L'immobile deve costituire l'unica abitazione di proprietà. Non è possibile beneficiare della detrazione degli interessi passivi se al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale si intende fruire della norma agevolativa si è già proprietari, anche pro-quota, di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento. Nell'ipotesi in cui tali soggetti siano proprietari di un solo immobile, non adibito ad abitazione principale, per il quale beneficiano della detrazione in qualità di dipendente delle Forze Armate o di Polizia e successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un secondo immobile, potranno comunque fruire della detrazione a condizione che: - il primo immobile sia utilizzato come abitazione principale - non siano trascorsi 12 mesi dall'acquisto
Unità immobiliare inagibile anche parzialmente per cause di forza maggiore (per esempio eventi calamitosi)	
Tale circostanza non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi anche se la predetta unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale	A condizione che: - le rate del mutuo siano pagate; - tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente; - l'unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

Condizioni temporali

Sulla base dell'attuale normativa, la detrazione spetta qualora:

– l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno (12 mesi) dall'acquisto e delle sue pertinenze (salvo i casi di deroga sopra elencati);

– l'acquisto dell'immobile deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Ciò significa che si può:

- prima acquistare l'immobile ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo; oppure
- prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

Limiti di detraibilità

La detrazione degli interessi passivi spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di contitolarità del mutuo:

– per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2003 il limite di 4.000 euro è da imputarsi a ciascun intestatario del mutuo;

– per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2003 il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Pertanto, tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, a eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Nel tempo sia i limiti temporali sia quelli di detraibilità hanno subito le variazioni sintetizzate in tabella.

Mutui stipulati	Acquisto immobile	Residenza	Limite spesa
Dal 1° gennaio 2001 E dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (1) Situazione attuale	nell'anno precedente o successivo la stipula del mutuo	- entro 1 anno dall'acquisto - entro 1 anno dal rilascio, se l'immobile era locato al momento dell'acquisto - entro 2 anni dall'acquisto, se l'immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia	4.000 euro complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 2000	nei 6 mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo	entro 6 mesi dall'acquisto	4.000 euro complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo
Nel 1993	nei 6 mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo	entro l'8 giugno 1994	4.000 euro complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo
Ante 1993	non sono previsti limiti temporali	entro l'8 dicembre 1993	4.000 euro per ogni intestatario

(1) Ai mutui stipulati negli ultimi 6 mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dal 1° gennaio 2001 in quanto, al 31 dicembre 2000, non erano decorsi i 6 mesi dall'acquisto

Estinzione e rinegoziazione del mutuo

Quando l'originario contratto di mutuo viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, non si tiene conto del periodo intercorrente (12 mesi) tra la data di acquisto dell'abitazione e quella di stipula del mutuo. Ciò vale anche nel caso di surroga per volontà del debitore, c.d. "portabilità del mutuo".

In caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, è possibile in sede di stipula di un nuovo mutuo intestarlo a uno solo di essi. Specularmente in presenza di mutuo originario intestato a uno solo dei coniugi è possibile che il nuovo mutuo venga intestato a entrambi.

Se l'importo del mutuo rinegoziato è superiore alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese e oneri correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo, agli interessi passivi viene applicata una percentuale di detraibilità applicando la seguente formula:

$$\text{rapporto di detraibilità degli interessi} = \frac{\text{quota residua primo mutuo + oneri correlati}}{\text{importo del secondo mutuo}} \times 100$$

ESEMPIO 6

Debito residuo 1° mutuo	140.000 euro
Oneri accessori	10.000 euro
Totale	150.000 euro
Capitale secondo mutuo	200.000 euro

Percentuale di detrazione da applicare agli interessi: 150.000/200.000 = 75%

Estinzione e rinegoziazione del mutuo	È possibile: • variare i mutuatari (da entrambi i coniugi/uno solo e viceversa); • cambiare banca; • se di importo superiore alla residua quota di capitale la detrazione degli interessi compete nei limiti di quest'ultima

Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell'immobile

In questo caso la detrazione degli interessi fino a un massimo di 4.000 euro spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori sia all'acquisto sia al mutuo debitamente documentati.

Il limite di 4.000 euro va applicato agli interessi già riproporzionati.

La formula da applicare è la seguente:

$$\frac{\text{(costo di acquisto dell'immobile + oneri accessori)}}{\text{capitale dato a mutuo}} \times \text{interessi passivi + oneri accessori mutuo pagati}$$

> Anche nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietario di una quota dell'immobile gli importi da indicare al numeratore e al denominatore della formula saranno i soliti.

> Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio può calcolare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile[2].

Per quanto concerne gli oneri accessori vi rientrano sia quelli relativi all'acquisto dell'immobile sia quelli relativi alla stipula del contratto di mutuo. Si ricorda che, come anticipato, sono invece detraibili solo gli oneri accessori al mutuo e non quelli relativi all'acquisto dell'immobile.

Sulla base di quanto indicato dalla circolare n. 13/E/2019 gli oneri accessori di cui trattasi sono:

Oneri accessori all'acquisto dell'immobile (risoluzione n. 128/E/2005)	• Onorario del notaio per atto di acquisto • Spese di mediazione immobiliare • Imposte di registro ipotecarie e catastali • Spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare • Spese di procedura esecutiva individuale o concorsuale
Oneri accessori al contratto di mutuo	• L'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta; • La commissione degli istituti di credito per attività di intermediazione; • Gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato); • La cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti; • Le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica; • Le spese notarili che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (circolare n. 95/E/2000, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca

ESEMPIO 7

Valore immobile atto di compravendita	150.000 euro
Oneri accessori	10.000 euro
Totale costo	160.000 euro
Mutuo	200.000 euro
Rapporto detraibilità 160.000/200.000 = 80%	
Interessi passivi pagati 2019	6.000 euro
Interessi passivi detraibili 6.000 x 80% = 4.800	

Essendo superiori al limite di 4.000 euro il contribuente detrarrà per l'anno 2019 4.000 euro

[2] circolare n. 20/E/2011, risposta 1.5.

ESEMPIO 8

Valore immobile atto di compravendita	120.000 euro
Oneri accessori	9.500 euro
Totale costo	129.500 euro
Mutuo	185.000 euro
Rapporto detraibilità 129.500/185.000 = 80%	
Interessi passivi pagati 2019	4.500 euro
Interessi passivi detraibili 4.500 x 80% = 3.600	

Essendo inferiori al limite di 4.000 euro il contribuente detrarrà per l'anno 2019 3.600 euro.

ESEMPIO 9 - Mutuo superiore al costo con oneri accessori pagati nell'anno successivo

Riprendendo l'esempio n. 8 si ipotizzi che gli oneri accessori siano pagati nell'esercizio successivo.

Il primo anno il rapporto di detraibilità sarà pari a 120.000 euro/185.000 = 64,86%.

L'anno successivo sarà pari a 129.500/185.000 = 80%.

Morte del mutuatario

In linea generale, in caso di successione a causa di morte:

– la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l'accollo del mutuo. La detrazione è riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca;

– sempreché sussistano gli altri requisiti (l'abitazione va adibita ad abitazione principale di uno dei familiari entro 12 mesi dal momento dell'accollo).

La detrazione può spettare a uno solo degli eredi a condizione che:

– tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico;

– dall'accordo deve risultare il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo al mutuo.

Accollo del mutuo

In caso di accollo si deve distinguere tra accollo "esterno" e accollo "interno".

Con l'accollo esterno, che si ha quando l'acquirente si accolla il mutuo stipulato dal venditore, per usufruire della detrazione degli interessi l'unica condizione da rispettare è:

– la destinazione ad abitazione principale dell'immobile;

– che deve avvenire entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In presenza di accollo interno a seguito di separazione e divorzio la prassi ministeriale ha fornito indicazioni sui seguenti casi[3]:

CASO 1

Situazione antecedente la separazione	Sentenza di separazione	Condizione per detrazione interessi
Comproprietari dell'immobile e cointestatari del mutuo	Trasferimento della quota di proprietà dell'immobile all'altro coniuge. Il coniuge divenuto proprietario dell'immobile si accolla con lo schema dell'accollo interno il mutuo (il mutuo resta cointestato)	Il coniuge proprietario dell'immobile può detrarre tutti gli interessi relativi al mutuo rimasto cointestato a condizione che: - l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una scrittura privata autenticata; - le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'*ex* coniuge

CASO 2

Situazione antecedente la separazione	Sentenza di separazione	Condizione per detrazione interessi
Immobile di proprietà della moglie che è anche unica intestataria del mutuo	- al marito viene attribuita proprietà dell'immobile - il mutuo resta intestato alla moglie - Il marito si impegna a pagare il mutuo - l'immobile continua a essere l'abitazione principale del coniuge e dei figli	Il marito può detrarre gli interessi del mutuo intestato alla moglie a condizione che: - l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata - le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario Dal momento della sentenza di divorzio la detrazione continua a spettare se l'immobile è abitato dai figli (dalla sentenza il coniuge infatti non è più considerato familiare)

[3] Circolare n. 20/E/2011, risposte 1.1. e 1.2.

CASI PARTICOLARI DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE

Tipo acquisto	Condizioni per la detrazione degli interessi
Acquisto immobile locato	- entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente deve notificare al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e non per morosità - entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale
Acquisto all'asta giudiziaria di immobile locato	- l'azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento; - l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio
Acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione	La detrazione spetta: - dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale; - che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto salvo il caso in cui il ritardo sia dovuto a cause da imputare al Comune che non rilascia in tempo le relative autorizzazioni - l'immobile deve risultare già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, a essere adibito a dimora abituale.

> In entrambi i casi di acquisto di immobile locato, qualora non venga destinato ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione d'imposta.

Mutuo misto

In caso di "mutuo misto" ossia stipulato sia per l'acquisto sia la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale la detrazione degli interessi passivi costruzione/ristrutturazione è cumulabile con quella prevista per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto fino ai 6 mesi successivi al termine dei lavori e nel rispetto delle seguenti condizioni[4]:

– se l'immobile è adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori e non sono ancora trascorsi 2 anni dall'acquisto, spetta sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto, sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;

– se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre 6 mesi dalla conclusione dei lavori ma comunque entro 2 anni dall'acquisto, spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto;

– se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre 2 anni dall'acquisto ma entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;

– se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre 2 anni dall'acquisto e oltre 6 mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

[4] Circolare n. 7/E/2018 e risposta a interpello n. 38/2019.

Dopo 6 mesi dal termine dei lavori non è più possibile cumulare le 2 detrazioni per cui il contribuente dovrà scegliere quale detrazione continuare a usufruire suddividendo il mutuo nelle 2 componenti in ragione delle spese sostenute per l'acquisto/ristrutturazione.

Acquisto di più unità immobiliari di cui una in fase di ristrutturazione

In caso di acquisto di 3 unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 in fase di ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale e C/6 pertinenza dell'abitazione principale) la detrazione spetta da subito in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all'acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, mentre per l'unità immobiliare A/3 spetta solo successivamente all'accorpamento di tale unità abitativa all'immobile adibito ad abitazione principale e sempreché ciò avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione[5].

Documentazione da controllare e conservare[6]

Tipologia	Documenti richiesti (circolare n. 13/E/2019)
Mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto
Estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019. - contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale

[5] Risoluzione n. 117/E/2009.
[6] Schema riportato nella circolare n. 13/E/2019.

importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare	- contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che se, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all'estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto
Mutui contratti dal 1° gennaio 2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019 - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto
Mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice	- documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2019 - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019
Mutui contratti dal 1° gennaio 2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019 - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

	- idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto
Accollo interno a seguito di separazione legale o di successione	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019 integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal contribuente - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta - Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto - atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l'accollo
Mutui misti	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2019 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo riportato sull'atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta - idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2019 e che indichi la somma imputabile all'acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell'abitazione principale - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute

SCHEDA DI SINTESI

L'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir considera detraibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati nel corso del periodo di imposta (criterio di cassa).

requisiti per la detraibilità	
Tipo di finanziamento	Gli interessi devono derivare da mutui ipotecari erogati da soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea (o con stabile organizzazione in Italia)
Motivazione del mutuo	Il mutuo deve essere stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze a condizione che questo avvenga congiuntamente all'acquisto dell'abitazione principale intendendo per tale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A questo principio derogano alcune fattispecie (dipendenti Forze Armate, ricovero in istituti ...)
Intestazione dell'immobile e del mutuo	Il contribuente deve essere contestualmente: • proprietario anche *pro quota* dell'immobile • intestatario o cointestatario del mutuo
Condizioni temporali	• l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno (12 mesi) dall'acquisto; • l'acquisto dell'immobile deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; • l'immobile oggetto di ristrutturazione deve essere adibito ad abitazione principale entro 2 anni dall'acquisto; • se l'immobile è locato deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio conseguente l'intimazione di sfratto da effettuare entro 3 mesi dall'acquisto anche da asta giudiziaria.
Limiti di detraibilità	• gli interessi sono detraibili nel limite massimo di 4.000 euro da ripartirsi tra i mutuatari per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 1993 • da imputarsi a ciascun mutuatario per quelli stipulati prima del 1° gennaio 1993; • nel caso di mutuo eccedente il costo dell'immobile gli interessi vanno riproporzionati nei limiti della quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori; • in caso di estinzione e rinegoziazione di nuovo mutuo gli interessi vanno riproporzionarti se l'importo del nuovo mutuo è superiore alla residua quota di capitale di quello estinto. La detrazione degli interessi compete nei limiti di quest'ultima.

Casi particolari	
Morte del mutuatario	La detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l'accollo del mutuo e l'abitazione venga adibita ad abitazione principale di uno dei familiari entro 12 mesi dal momento dell'accollo. La detrazione può spettare anche a uno solo degli eredi previo accordo tra di loro formalizzato da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Accollo del mutuo	La destinazione ad abitazione principale dell'immobile deve avvenire entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La circolare tributaria n. 26/2020

Contributo a fondo perduto: presentazione istanza e chiarimenti della circolare n. 15/E/2020

di Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista

Premessa e quadro normativo

L'articolo 25, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), nell'ambito degli interventi finalizzati a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi compiti dall'emergenza economica conseguente a quella sanitaria, riconosce un contributo a fondo perduto in presenza di alcuni requisiti dimensionali e di decremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Come si vedrà meglio in seguito, il citato articolo 25, D.L. 34/2020 riconosce il contributo a fondo perduto a tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, di lavoro autonomo nonché attività agricole, con ricavi e compensi 2019 non superiori a 5.000.000 di euro ed è commisurato in base a un percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il comma 10 dell'articolo 25, D.L. 34/2020 ha demandato a un provvedimento direttoriale la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo e, in data 10 giugno 2020, è stato approvato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 0230439/2020, e successivamente la stessa Agenzia è intervenuta con la circolare n. 15/E/2020. Con il citato provvedimento è stato stabilito che il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal 15 giugno 2020 e termina il 13 agosto 2020 (in alcuni casi particolari dal 25 giugno al 24 agosto 2020).

Ambito soggettivo

I soggetti interessati, nonché quelli esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto, sono indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 25, D.L. 34/2020. Più in particolare il comma 1 recita

> *"Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva…".*

Come previsto dal comma 1 del citato articolo 25, D.L. 34/2020 il contributo in esame spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

In merito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E/2020 fornisce in maniera puntuale l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo in esame, ossia:

– imprenditori individuali, Snc e Sas, indipendentemente dal regime contabile adottato;

– soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;

– Spa, Srl, Sapa, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir;

– stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir;

– enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri dell'articolo 55, Tuir, compresi enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

– lavoratori autonomi e associazioni professionali;

– imprese esercenti attività agricola / commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;

– società tra professionisti (Stp) indipendentemente dal fatto che i soci ricadono o meno nei soggetti esclusi dal contributo;

– contribuenti forfetari di cui all'articolo 1, commi 54 e ss., L. 190/2014.

Per tali ultimi soggetti la circolare n. 15/E/2020 conferma l'inclusione tra i beneficiari del contributo in quanto la norma non contiene distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dal soggetto esercente l'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

> Nell'elenco contenuto nella circolare n. 15/E/2020 sono ricomprese anche le società tra professionisti (Stp), in quanto per tali soggetti rileva la circostanza che il reddito prodotto è qualificato come reddito d'impresa. L'Agenzia delle entrate precisa altresì che a tali soggetti il contributo a fondo perduto spetta indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 2 (che si analizzano di seguito).

Soggetti esclusi

Il comma 2 dell'articolo 25, D.L. 34/2020 dispone che

> *"Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020..., nonché ai lavoratori*

> *dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996".*

In relazione ai soggetti esclusi, la circolare n. 15/E/2020 contiene il seguente elenco:

– organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei Comuni, delle unioni di Comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle Province e delle Regioni (degli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir);

– intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati (di cui all'articolo 162-*bis*, Tuir);

– enti e persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d'impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgano attività d'impresa o di lavoro autonomo occasionale, nel qual caso i proventi sono qualificati come redditi diversi di cui all'articolo 67, Tuir.

Un secondo gruppo di soggetti esclusi riguarda le seguenti ipotesi:

– soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020 (si tratta dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23 febbraio 2020, nonché dei lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro);

– lavoratori dipendenti;

– professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

> In merito a questo secondo gruppo di esclusioni, l'Agenzia delle entrate fornisce alcune importanti precisazioni. In primo luogo, in relazione ai professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps, la circolare n. 15/E/2020 precisa che la loro esclusione è giustificata con l'intento di non sovrapporre le 2 agevolazioni previste per tali soggetti (indennità e contributo a fondo perduto). Tuttavia, la norma dispone (in modo più puntuale) che l'esclusione dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto sussiste qualora il professionista abbia diritto alla percezione dell'indennità di cui all'articolo 27, D.L. 18/2020, ragion per cui, ad esempio, se il professionista è già titolare di pensione non ha diritto alla predetta indennità, con conseguente possibilità di presentazione dell'istanza per il contributo a fondo perduto.
>
> Il secondo aspetto da evidenziare riguarda i professionisti iscritti alle Casse autonome (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati, etc.), per i quali la preclusione

> prescinde dalla possibilità di richiedere la specifica indennità (è necessario fare riferimento alle regole previste dalle singole Casse di previdenza).
> Si evidenzia, infine, che nessuna preclusione è prevista per gli artigiani e commercianti che abbiano diritto all'indennità prevista dall'articolo 28, D.L. 18/2020, per i quali è quindi altresì prevista la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto.

Lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la preclusione prevista dal comma 2 dell'articolo 25, D.L. 34/2020 riguarda esclusivamente quelle ipotesi in cui il soggetto realizzi unicamente redditi di lavoro dipendente. La circolare n. 15/E/2020, infatti, precisa che le persone fisiche che nel contempo svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo e ricoprono la qualifica di lavoratore dipendente, possono fruire del contributo a fondo perduto (se possiedono i requisiti) in relazione all'attività svolta con partita Iva.

> L'Agenzia delle entrate precisa che tale possibilità vale anche per i soci lavoratori dipendenti, con la conseguenza che in questo caso la società avrà la possibilità di fruire del contributo pur in presenza di soci che nel contempo siano anche lavoratori dipendenti.

Ulteriore precisazione riguarda il pensionato che svolge un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (o attività agricola), il quale potrà richiedere il contributo a fondo perduto se in relazione all'attività autonoma possieda i requisiti previsti.

Esercizio di più attività

Nella circolare n. 15/E/2020 sono contenute delle precisazioni anche per i soggetti che svolgono più attività; più precisamente, poiché la fruizione del contributo a fondo perduto è destinata al singolo contribuente, non assume rilievo la circostanza che il soggetto svolga contestualmente più di un'attività. Tuttavia, è necessario distinguere 2 ipotesi:

– tutte le attività svolte rientrano tra quelle beneficiarie del contributo a fondo perduto (si pensi, ad esempio, all'agente di commercio che svolge anche un'attività commerciale). In tal caso, per determinare la soglia dei ricavi del 2019, nonché il decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività;

– una delle attività svolte rientra tra quelle escluse (ad esempio, il professionista iscritto alla gestione separata Inps che contestualmente svolge anche un'attività d'impresa rientrante tra quelle beneficiarie

del contributo). In tale seconda ipotesi, per determinare i requisiti di ammissione al contributo (soglia dei ricavi e decremento del fatturato) si deve aver riguardo solamente alle attività esercitate ammesse al contributo, escludendo quindi l'attività esclusa.

Cessazione dell'attività

Secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 25, D.L. 34/2020, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

> La circolare n. 15/E/2020 precisa che qualora successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto il soggetto beneficiario cessi l'attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo, fatte salve le condizioni previste per il recupero di cui al comma 8 dello stesso articolo 25, D.L. 34/2020 (che saranno analizzate più avanti).

Condizioni per l'ottenimento del contributo

In linea generale, le condizioni per l'ottenimento del contributo sono 2:

– i ricavi e i compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), e quindi nel periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari", non devono essere superiori a 5.000.000 di euro;

– l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del 2019, deve essere inferiore almeno dei 2/3.

Soglia massima di ricavi o compensi

In relazione alla prima delle 2 condizioni richieste, la norma rinvia alle seguenti disposizioni del Tuir al fine di verificare il limite di 5.000.000 di euro:

– ricavi derivanti dall'attività caratteristica di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir;

– compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir.

La circolare n. 15/E/2020 fornisce alcune precisazioni in relazione a determinati soggetti per i quali la nozione di ricavi deve tener conto della particolare attività esercitata. Più nel dettaglio:

– per i soggetti che determinano il reddito con il criterio catastale (ad esempio per coloro che svolgono attività agricola), si deve aver riguardo ai ricavi desumibili dalle scritture contabili del periodo d'imposta 2019, ovvero, in mancanza di scritture contabili, al volume d'affari del medesimo periodo;

– per i rivenditori di giornali, libri e periodici, nonché per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi, si deve aver riguardo alla nozione di ricavi di cui all'articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973.

> Secondo la citata disposizione (che riguarda il calcolo dei ricavi per l'applicazione del regime di contabilità semplificata), per i rivenditori di giornali, libri e periodici, nonché per i distributori di carburante è necessario averi riguardo ai ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto ai fornitori. Per quanto riguarda la cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, si deve tener conto del solo aggio percepito.

Per quanto riguarda i contribuenti forfettari, la circolare n. 15/E/2020 precisa che, nonostante tali soggetti non abbiano obblighi contabili, i dati dei ricavi/compensi e del fatturato sono comunque desumibili dai documenti in possesso del contribuente (*in primis* le fatture emesse).

Nella circolare n. 15/E/2020 (nonché nelle istruzioni all'istanza per l'ottenimento del contributo), l'Agenzia ha inserito una tabella in cui sono indicati i righi del modello Redditi 2020 cui fare riferimento per l'individuazione dei ricavi del 2019, che si seguito si riporta.

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Decremento del fatturato

In relazione al secondo requisito (che come vedremo riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019) la circolare n. 15/E/2020 ricalca quanto anticipato nelle istruzioni all'istanza per l'ottenimento del contributo. Poiché non esiste in ambito Iva (o in altre disposizioni) una nozione di "fatturato" (mentre esiste quella di corrispettivi), l'Agenzia delle entrate precisa in primo luogo che tornano applicabili i chiarimenti forniti in precedenti documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate in relazione ad altre disposizioni che richiedono il decremento di tale parametro (ad esempio la circolare n. 9/E/2020 per la sospensione di alcuni versamenti).

Nel confermare che si deve aver riguardo al momento di effettuazione di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972, le istruzioni all'istanza precisano in primo luogo che si deve aver riguardo alle fatture relative a operazioni effettuate nel mese di aprile (2019 e 2020), ivi comprese eventuali fatture differite emesse nel mese di maggio ma riferite a operazioni di aprile (circostanza del tutto residuale, tenendo conto che normalmente la fattura differita riporta la data dell'ultimo giorno del mese di riferimento dei ddt emessi). Le note di variazione incidono se emesse a norma dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, e quindi in ogni caso per quelle in aumento (sempre obbligatorie), mentre per quelle in diminuzione se emesse ai fini Iva (e quindi nel rispetto delle regole e delle tempistiche di cui all'articolo 26, D.P.R. 633/1972).

> L'aspetto più critico riguarda tuttavia la precisazione relativa alla cessione dei beni ammortizzabili, per la quale è prevista l'esclusione dalla formazione del volume d'affari di cui all'articolo 20, D.P.R. 633/1972, ma in tale contesto assumono rilievo. La ragione risiede nella circostanza che, avendo fatto riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di aprile 2020 e 2019, non vi può distinguere in relazione alla tipologia di operazione posta in essere, ma ciò può portare a effetti distorti soprattutto laddove per necessità finanziarie legate all'emergenza economica il soggetto passivo Iva abbia dismesso dei cespiti. Ciò può aver "gonfiato" il fatturato del mese di aprile 2020 e potrebbe comportare il mancato superamento del requisito del decremento del fatturato stesso rispetto allo stesso mese del 2019.

Si segnala, inoltre, che mentre l'ammontare dei corrispettivi deve essere assunto al netto dell'Iva, per le operazioni in ventilazione (ad esempio le farmacie) ovvero per quelle in regime del margine o delle agenzie di viaggio, l'importo può essere assunto al lordo dell'Iva stante la difficoltà di "scorporare" l'imposta.

Infine, l'Agenzia delle entrate precisa che:

– per i soggetti che non hanno l'obbligo di fatturazione occorre aver riguardo all'ammontare dei ricavi determinato secondo le regole di determinazione del reddito (come già previsto nella circolare n. 8/E/2020);

– per coloro che svolgono più attività, ovvero nello stesso periodo d'imposta producano sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve tener conto di tutte le attività esercitate (anche se l'Agenzia delle entrate si riferisce al solo mese di aprile 2020, lo stesso criterio deve essere utilizzato anche per la determinazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019).

Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 4, D.L. 34/2020, il contributo spetta anche in assenza del requisito del decremento del fatturato o dei corrispettivi nelle seguenti ipotesi:

– soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019;

– soggetti che "*a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto*" al 31 gennaio 2020. Nelle istruzioni del modello utilizzabile per la domanda è contenuto l'elenco dei Comuni in oggetto (a titolo indicativo e non esaustivo).

Per tali soggetti, quindi, l'Agenzia delle entrate specifica che il contributo spetta anche se, ad esempio, il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2019 risultano pari a zero (in tal caso al soggetto spetta il contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche).

> È opportuno evidenziare che anche per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 resta ferma la necessità di verificare la soglia di 5.000.000 di euro di ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta 2019. Tra l'altro nessun ragguaglio deve essere effettuato per coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019.

Operazioni straordinarie

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle regole che devono essere seguite per la determinazione dei ricavi e compensi del 2019 e per il decremento del fatturato in presenza di operazioni straordinarie. In particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che:

– in caso difusione o scissione, posto che si verifica il subentro nelle posizioni fiscali del dante causa da parte dell'avente causa, l'operazione si riflette sul calcolo del limite di ricavi o compensi, nonché per la verifica della riduzione del fatturato.

> L'Agenzia delle entrate fornisce il seguente esempio di una fusione per incorporazione realizzata nel mese di marzo 2020, per la quale è necessario aggregare i dati delle 2 società partecipanti alla

> fusione sia per la verifica dei ricavi del 2019, sia per il decremento del fatturato del mese di aprile 2020 (già unitario in quanto *post* fusione) rispetto a quello del mese di aprile 2019 (sommatoria del fatturato delle 2 società in quanto in tale periodo erano ancora 2 entità autonome);

– in caso di trasformazione omogenea progressiva (ad esempio da Snc in Srl) o regressiva (ad esempio da Srl in Sas), l'Agenzia delle entrate rammenta che l'articolo 170, comma 2, Tuir, prevede che il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto della trasformazione costituisce un autonomo periodo d'imposta. Così, ad esempio, per una trasformazione perfezionata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2019, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dalla trasformazione. La società "avente causa" (trasformata) deve comunque:

- determinare il limite di ricavi, tenendo conto dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir riferiti al 2019;
- calcolare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, confrontando il dato relativo al mese di aprile 2020 con il fatturato o i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019;

– per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione d'azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 4 dell'articolo 25, D.L. 34/2020 (in base al quale ai soggetti che hanno iniziato l'attività al 1° gennaio 2019 non è richiesto il rispetto del requisito del fatturato) in quanto in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. A tal fine per il calcolo del limite dei ricavi o compensi 2019, nonché per la riduzione del fatturato vanno considerati i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019). Ciò non è applicabile nel caso in cui il soggetto conferente abbia iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Calcolo del contributo

Secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5, D.L. 34/2020

> *"l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019".*

La percentuale è variabile in funzione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi all'esercizio 2019, e più precisamente la percentuale stessa è applicata nelle seguenti misure alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi di aprile 2019:

– al 20% se i ricavi o compensi sono stati minori uguali a 400.000 euro;

– al 15% se i ricavi o compensi sono stati compresi tra 400.001 e 1.000.000 di euro;

– al 10% se i ricavi o compensi sono stati compresi tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro.

> Laddove dal risultato derivante dal predetto calcolo percentuale dovesse risultare un contributo inferiore al minimo, ovvero pari a zero (quest'ultimo caso si realizza per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di maggio 2020), il comma 6 dell'articolo 25, D.L. 34/2020 prevede che il contributo spetta nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche.
> Correttamente, la circolare n. 15/E/2020 precisa che possono beneficiare della misura minima del contributo anche quei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di *start up* non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.

Caratteristiche del contributo

L'Agenzia delle entrate conferma che il contributo in esame:

– assume la natura di contributo in c/esercizio (va rilevato nella voce A5 del Conto economico);

– non assume rilievi ai fini Irpef, Ires e Irap;

– non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto di cui all'articolo 28, D.P.R. 600/1973;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi *ex* articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;

– è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede alla verifica di tale corrispondenza;

– è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Presentazione dell'istanza

L'ottenimento del contributo a fondo perduto richiede da parte del soggetto interessato la presentazione di una specifica domanda all'Agenzia delle entrate in via telematica utilizzando l'apposito modello (non è previsto fortunatamente un *click day*).

La domanda va presentata:

– quale regola generale dal 15 giugno al 13 agosto 2020;

– limitatamente all'erede che continua l'attività del *de cuius* dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

L'istanza va presentata direttamente dal soggetto interessato (abilitato a Fisconline o Entratel) ovvero tramite un intermediario abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione

del cassetto fiscale o fatture elettroniche. In assenza di una delle suddette deleghe l'intermediario può acquisire una specifica delega per la trasmissione del modello in esame.

L'Agenzia delle entrate affronta anche il caso in cui, dopo aver ricevuto conferma dell'accoglimento della domanda, il soggetto interessato presenti una rinuncia al contributo. In tal caso:

– se la rinuncia è presentata prima dell'accredito del contributo sul c/c, non sono applicabili sanzioni;

– se la rinuncia è presentata dopo l'accredito del contributo sul c/c, il soggetto può restituire il contributo maggiorato degli interessi, nonché versare la sanzione dal 100% al 200% (prevista in caso di utilizzo di un credito inesistente) beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento.

Controllo dell'Amministrazione finanziaria

Nella circolare n. 15/E/2020 l'Agenzia delle entrate specifica innanzitutto che il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva. La stessa Agenzia delle entrate provvede al controllo dei dati dichiarati recuperando il contributo non spettante con l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi ai sensi dell'articolo 20, D.P.R. 602/1973 (4% annuo).

Nel caso in cui, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo risulti in tutto o in parte non spettante l'Agenzia delle entrate evidenzia l'applicabilità anche della disposizione di cui all'articolo 316-*ter*, c.p. per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo è applicabile anche l'articolo 322-*ter*, c.p. in materia di confisca.

L'eventuale atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato da parte dell'ufficio, a pena di decadenza, entro la fine dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Altri aspetti

Come già anticipato in precedenza, il contributo in esame è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C (2020) 1863 final. In particolare nella citata Comunicazione è precisato che la Commissione UE considera compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a fronteggiare un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

Come precisato dall'Agenzia nella citata circolare n. 15/E/2020, l'aiuto:

– può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa;

– non può essere concesso alle imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 18, Regolamento UE 651/2014.

Va infine evidenziato che le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE "*de minimis*" o di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non debenza del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 previsto dall'articolo 24, D.L. 34/2020).

ESEMPIO 1

Il sig. Mario Rossi, esercente l'attività di idraulico in regime di contabilità ordinaria sin dall'anno 2008, nel periodo d'imposta 2019 ha maturato ricavi per 380.000 euro. Nel mese di aprile 2020 il fatturato ammonta a 12.000 euro, di cui 10.000 euro fatturate con Iva e 2.000 euro in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, lettera c), D.P.R. 633/1972 (presentazione da parte del cliente di una dichiarazione d'intento). Nel mese di aprile 2019 il fatturato è stato pari a 25.000 euro oltre a Iva.

Il sig. Rossi ha maturato il diritto alla richiesta del contributo a fondo perduto e l'istanza è compilata come segue.

REQUISITI			
	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020		X
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 400.000	X
		Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019		25.000,00
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020		12.000,00
	Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018		
	Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19		

Il contributo spettante ammonta a 2.600 euro (25.000 – 12.000 x 20%).

ESEMPIO 2

Alfa Srl, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, costituita nel mese di gennaio 2019, ha maturato nello stesso periodo d'imposta un volume di ricavi pari a 3.000.000 euro. Nel mese di aprile 2020 il fatturato ammonta a 260.000 euro oltre a Iva, mentre nel mese di aprile 2019 il fatturato

ammontava a 250.000 euro. In tal caso, nonostante l'assenza del calo del fatturato, Alfa Srl in quanto costituitasi successivamente al 1° gennaio 2019. Il contributo spettante è pari al minimo di 2.000 euro.

REQUISITI			
	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020		X
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 400.000	
		Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	X
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019		250.000 ,00
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020		260.000 ,00
	Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018		X
	Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19		

ESEMPIO 3

La ditta individuale Paolo Bianchi, ditta artigiana, costituita nel 2009, nel corso del mese di febbraio 2020 è stata conferita nella neo-costituita Beta Srl, ha maturato nel 2019 un volume di ricavi pari a 520.000 euro. Nel mese di aprile 2020 il fatturato (della Srl) ammonta a 50.000 euro oltre a Iva, mentre nel mese di aprile 2019 il fatturato (della ditta individuale) ammontava a 55.000 euro. In tal caso, poiché l'applicazione della percentuale del 15% al "delta" del fatturato è inferiore al minimo, il contributo spettante è pari a 2.000 euro. L'istanza è presentata dalla società conferitaria Srl ed è compilata come segue:

REQUISITI			
	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020		X
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 400.000	
		Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	X
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019		55.000 ,00
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020		50.000 ,00
	Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018		
	Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19		

SCHEDA DI SINTESI

L'articolo 25, D.L. 34/2020 prevede la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di partita Iva esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricole.

Il contributo spetta a condizione che il volume dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 non ecceda l'importo di 5.000.000 euro e nel mese di aprile 2020 il fatturato o i corrispettivi siano inferiori ai 2/3 del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, fermo restando il requisito del volume di ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel 2019, non è richiesto il decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il contributo, laddove spettante, è calcolato applicando una percentuale variabile sul decremento del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile rispetto al fatturato o ai corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo ha la natura di contributo in conto esercizio e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Per l'ottenimento del contributo è necessario presentare un'istanza in via telematica (direttamente o tramite intermediario) a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.

La circolare tributaria n. 26/2020

Il "ritorno" dell'Ace nel modello Redditi società di capitali 2020

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Nel modello Redditi 2020 "ritorna" l'Aiuto alla crescita economica (Ace), che era stato abrogato dalla Legge di Bilancio per il 2019 e sostituito dalla c.d. mini Ires, ma che la Legge di Bilancio per il 2020[1] ha reintrodotto già a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal 2019 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), abrogando nel contempo la mini Ires.
La reintroduzione dell'Ace a partire dal 2019 comporta che l'agevolazione opera "in regime di continuità temporale", ovvero continuano a rilevare, senza soluzione di continuità, le variazioni positive e quelle negative che si sono formate dal 2011 in poi[2].

La determinazione del "nuovo capitale proprio" per i soggetti Ires

Come è noto, la base di calcolo dell'agevolazione per i soggetti Ires è costituita dal "nuovo capitale proprio" (c.d. "base Ace"), il quale è determinato in misura pari alla differenza positiva tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione del patrimonio netto rispetto alla consistenza dello stesso alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile d'esercizio 2010.
Non tutte le variazioni in aumento del patrimonio netto assumono rilevanza, ma soltanto le seguenti, le quali assicurano una effettiva "capitalizzazione" della società:
conferimenti in denaro, rappresentati anche dalla rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale;[3]
utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.[4]

[1] Cfr. comma 287 dell'articolo 1, L. 160/2019.
[2] In particolare, tornano in vigore tutte le seguenti disposizioni che disciplinano l'Ace: articolo 1, D.L.. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011; commi da 549 a 552 dell'articolo 1, L. 232/2016; normativa secondaria rappresentata dal D.M. 3 agosto 2017.
[3] Secondo la circolare n. 21/E/2015 (§ 3.12) rileverebbero unicamente le rinunce a crediti di natura finanziaria (finanziamenti soci), ma tale limitazione non trova alcuna conferma nel dettato normativo ed è dunque disattesa da gran parte della dottrina (nonché da CTR Lazio, sentenza n. 5103/IV/2019).
[4] L'articolo 5, comma 7, D.M. 3 agosto 2017 prevede, inoltre, che concorrono a formare la base Ace, in sede di prima adozione dei nuovi Oic, gli effetti derivanti dall'eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili e quelli derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato, mentre tutte le altre rettifiche connesse alla prima adozione dei nuovi Oic non rilevano ai fini della determinazione della base Ace.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento o della rinuncia/conversione del credito del socio (con necessità, quindi, di ragguaglio annuale), mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Incrementi della base Ace	Decorrenza
Conferimenti in denaro	Dalla data del versamento
Rinuncia dei soci ai crediti	Dalla data dell'atto di rinuncia
Versamento soci in conto capitale o a copertura delle perdite	Dalla data del versamento
Accantonamento degli utili a riserva disponibile	Dall'inizio dell'esercizio nel quale è deliberato l'accantonamento dell'utile

Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione del capitale proprio, i decrementi delle poste del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o ai partecipanti (distribuzione di utili e di riserve, nonché liquidazione totale o parziale della partecipazione), compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie.

Gli incrementi e i decrementi patrimoniali di ciascun periodo d'imposta continuano ad avere rilevanza, ai fini della determinazione della base Ace, anche nei periodi d'imposta successivi, con una conseguente stratificazione delle ricapitalizzazioni.

Deve essere inoltre considerato che, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, gli incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, comportano un decremento del capitale proprio[5].

Il capitale proprio si riduce, infine, qualora ricorrano le fattispecie antielusive previste dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017, il quale si applica ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo nell'ambito del quale è presente almeno un soggetto beneficiario dell'Ace[6], con la finalità di evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, a fronte di un'unica immissione di capitale, l'agevolazione possa essere duplicata.

Detta disciplina antielusiva, c.d. "speciale", contempla alcune determinate operazioni che sono considerate specificamente elusive, perché suscettibili di generare una duplicazione dell'agevolazione, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria può comunque contestare anche altre operazioni, non previste dal citato articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 in base alla disciplina generale dell'abuso del diritto

[5] Cfr. articolo 5, comma 3, D.M. 3 agosto 2017.

[6] Ai fini della delimitazione del "gruppo" rilevano le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Pertanto, sono considerate facenti parte dello stesso gruppo anche quelle società che sono controllate, ad esempio, da una medesima persona fisica, in riferimento alla quale si deve tenere conto, ai fini del computo del controllo, anche delle partecipazioni possedute dai familiari. Sono esclusi i rapporti tra soggetti Ace controllati direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici, in quanto in tale circostanza non si è ravvisato un potenziale intento elusivo ai fini Ace.

di cui all'articolo 10-*bis*, Statuto del contribuente (L. 212/2000 e successive modificazioni), qualora ritenute suscettibili di duplicare l'Ace.

La disciplina antielusiva speciale opera in modo automatico, ovvero, in presenza delle specifiche operazioni da essa contemplate, si determina una riduzione della base Ace senza necessità di un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria che evidenzi le finalità elusive dell'operazione stessa, come è invece necessario per le operazioni contestate in base alla disciplina antielusiva generale.

La tabella seguente riassume le specifiche operazioni che comportano la riduzione della base Ace.

Operazioni che riducono la base Ace	Caratteristiche
Corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo	L'effetto di riduzione della base Ace si produce unicamente a fronte di acquisti di partecipazioni in società (già) controllate, per cui non opera con riferimento all'acquisto di partecipazioni da terzi e a partecipazioni in società non controllate da parte del gruppo
Corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo	La sterilizzazione opera sull'acquirente dell'azienda, il quale deve ridurre la propria base Ace
Incrementi, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo	L'importo dell'incremento di crediti da finanziamento verso società del gruppo va determinato avendo riguardo ai singoli rapporti verso le società finanziate, senza poter compensare l'incremento di un finanziamento verso una società con la riduzione di quello verso altra società (circolare n. 12/E/2014)
Conferimenti in denaro effettuati a favore di altre società del gruppo, comprese le società non residenti nel territorio dello Stato	La riduzione imputabile ai conferimenti in denaro a società del gruppo prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio; pertanto detta sterilizzazione ha natura permanente, ovvero opera anche se successivamente al conferimento la conferente ha ceduto la partecipazione nella conferitaria
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti c.d. "*black list*" (ovvero diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni), anche se non appartenenti al gruppo	Si tratta dell'unico caso in cui l'operazione di sterilizzazione della base Ace opera con riferimento a soggetti anche non appartenenti al gruppo. Ciò in quanto, trattandosi di soggetti residenti in Stati non collaborativi, non è verificabile l'effettiva appartenenza al gruppo per cui, come già chiarito dalla circolare n. 12/E/2014, vi è il potenziale pericolo che l'apporto sia stato veicolato da una società non residente che, nella realtà, è riconducibile al medesimo gruppo della conferitaria

Tutte le suddette fattispecie previste dalla disciplina antielusiva speciale possono essere disapplicate mediante la presentazione di apposita istanza di interpello probatorio (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000), dimostrando che l'incremento di capitale proprio non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha aumentato la base Ace di un altro soggetto del gruppo.

In alternativa, il contribuente può non presentare istanza di interpello se ritiene comunque che l'operazione intragruppo prevista dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 non comporti la duplicazione del beneficio Ace.

In tal caso occorre compilare i campi presenti nel rigo RS115 del prospetto "*Deduzione per capitale investito proprio (Ace)*" della dichiarazione modello Redditi 2020 SC[7].

RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
	1	Conferimenti art. 10, co. 2 2 ,00	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3 ,00	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4 ,00	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5 ,00
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6 ,00	Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7 ,00	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 8 ,00	Incrementi col. 8 sterilizzati 9 ,00
		Conferimenti art. 10, co. 4 10 ,00	Conferimenti col. 10 sterilizzati 11 ,00		

Detto rigo deve essere compilato anche qualora sia stato presentato l'interpello ma non sia ancora pervenuta risposta positiva. In particolare, in colonna 1 va indicato il codice 1, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello o il codice 2, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva.[8]

Nelle successive colonne devono essere indicati gli importi complessivi delle operazioni intragruppo individuate dalla normativa antielusiva e la parte di tali importi che è stata portata a riduzione dell'incremento di capitale proprio.

Il limite del patrimonio netto

Il calcolo dell'Ace incontra un ulteriore limite, in quanto l'incremento netto del capitale proprio (somma algebrica degli incrementi, dei decrementi e delle riduzioni) rileva in ogni caso, in ciascun esercizio, solo fino a concorrenza del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione della riserva per acquisto di azioni proprie.[9]

Nella determinazione del patrimonio netto assumono rilevanza anche le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.

Il patrimonio netto deve essere assunto considerando anche l'utile di esercizio, il quale deve essere calcolato al netto delle imposte, ma ipotizzando un carico fiscale teorico che non tiene contro dell'effetto di riduzione delle imposte conseguente all'applicazione dello stesso Ace.

Ugualmente, il patrimonio netto deve essere assunto al netto dell'eventuale perdita di esercizio. Dunque

[7] Ricorrendo detta fattispecie, se non viene fatta la segnalazione in dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*quinquies*, D.Lgs. 471/1997, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.

[8] Il prospetto non deve essere invece compilato qualora l'intero importo derivante dalle operazioni intragruppo risulti portato a riduzione della base Ace.

[9] Cfr. articolo 11, comma 1, D.M. 3 agosto 2017.

le perdite, pur non rilevando come variazione in diminuzione della base Ace, riducono il patrimonio netto di fine esercizio per cui esse indirettamente possono incidere sulla determinazione della base Ace.

Il calcolo dell'Ace per i soggetti Ires

Per determinare la misura dell'agevolazione deve essere applicato alla base Ace il rendimento figurativo che, come detto in precedenza, è fissato dalla Legge di Bilancio 2020 all'1,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivi.

La tabella seguente riassume i rendimenti nozionali del capitale proprio applicabili in precedenza.

Esercizio di applicazione	Coefficiente di remunerazione
2011, 2012 e 2013	3,00%
2014	4,00%
2015	4,50%
2016	4,75%
2017	1,60%
2018	1,50%

L'importo che deriva applicando la predetta aliquota all'incremento netto del capitale proprio è portato in diminuzione del reddito complessivo, al netto delle eventuali perdite pregresse[10].

In presenza di una perdita fiscale, la stessa non viene incrementata dall'agevolazione, ma l'eccedenza Ace è riportata negli esercizi successivi (o convertita in credito Irap). Lo stesso avviene in ipotesi di insufficienza di reddito imponibile per sfruttare tutto l'Ace disponibile.

L'eccedenza di ciascun esercizio è riportata a nuovo, senza limiti temporali, unitamente agli importi dell'agevolazione che matureranno negli esercizi successivi, con conseguente "accumulazione" dell'agevolazione, finché non vi sarà un reddito capiente per abbattere interamente la somma delle eccedenze di periodo e di quelle pregresse.

Le eccedenze Ace possono essere inoltre convertite in credito di imposta da utilizzare a riduzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari ammontare[11]. Il credito d'imposta è calcolato moltiplicando le eccedenze Ace non utilizzate per l'aliquota Ires del 24% (nel caso di società di capitali) ed è utilizzato direttamente in dichiarazione Irap.

Qualora sia stata esercitata l'opzione per il consolidato fiscale, le eccedenze Ace della singola società (escluse quelle maturate *ante* opzione) possono essere trasferite al consolidato fino a concorrenza

[10] L'Ace può essere inoltre utilizzato a riduzione del reddito minimo delle società di comodo (cfr. circolare n. 12/E/2014).
[11] Cfr. articolo 3, comma 3, D.M. 3 agosto 2017.

dell'imponibile di gruppo.[12] La quota di Ace che non trova capienza nel reddito di gruppo deve invece rimanere in capo alla singola società che l'ha generata e da questa riportata in avanti (o trasformata in credito Irap).

Nel caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, l'importo dell'Ace che eccede il reddito complessivo netto della società trasparente è attribuito ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione (o trasformato in credito Irap)[13]. La quota di Ace attribuita per trasparenza è utilizzata unitamente a quella propria della società partecipante (o trasformata in credito Irap).

Non possono essere tuttavia attribuite per trasparenza ai soci le eccedenze Ace che si sono formate prima dell'opzione.

Esempio di calcolo dell'Ace

La società "Rossi Srl", con esercizio coincidente con l'anno solare, al 31 dicembre 2019 presenta la seguente situazione:

negli esercizi dal 2011 al 2017 i soci hanno effettuato versamenti in conto capitale per un importo complessivo pari a 250.000 euro;

negli esercizi dal 2011 al 2017 la Società ha realizzato utili per un importo complessivo di 50.000 euro, accantonati tutti a riserva straordinaria;

nel corso del 2018 è stato distribuito ai soci un dividendo di 20.000 euro riducendo la riserva straordinaria;

nel corso del 2016 è stato effettuato un conferimento in denaro di 10.000 euro nel capitale della società controllata "Bianchi Srl";

tra il 2011 e il 2018 sono stati effettuati finanziamenti alla società controllata "Bianchi Srl" per 20.000 euro;

nell'esercizio 2018 la Società ha realizzato perdite per 15.000 euro che sono state coperte mediante utilizzo della riserva straordinaria;

nell'esercizio 2019 la Società ha realizzato una perdita di 5.000 euro;

nell'esercizio 2019 la Società, per via delle variazioni in aumento, evidenzia un imponibile Ires di 7.000;

il patrimonio netto al 31 dicembre 2019, comprensivo del risultato di periodo (perdita di 5.000 euro), è pari a 330.000 euro;

dal rigo RS113, colonna 14, del modello Redditi 2019, risulta un'eccedenza Ace riportabile negli esercizi successivi di 3.000 euro.

La base Ace per il 2019 è innanzi tutto costituita dagli incrementi imputabili ai versamenti in conto

[12] Cfr. articolo 6, D.M. 3 agosto 2017.
[13] Cfr. articolo 7, D.M. 3 agosto 2017.

capitale effettuati dai soci, di importo complessivo pari a 250.000 euro, nonché dagli accantonamenti a riserva straordinaria degli utili del periodo 2011-2017, per complessivi 50.000 euro, per un totale di 300.000 euro.

I decrementi riguardano invece la distribuzione di dividendi per 20.000 euro.

Vi sono inoltre le riduzioni della base Ace imputabili alla normativa antielusiva, per 10.000 euro relativi ai conferimenti in denaro in favore della società controllata e per 20.000 euro relativi ai finanziamenti alla medesima società controllata.

La base Ace netta per il 2019 è dunque pari a 250.000 euro, a fronte di un ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2019 di 330.000 euro.

Ai fini dell'agevolazione rileverà il minore tra i 2, ovvero l'importo dell'incremento netto del capitale proprio pari a 250.000 euro.

Detto importo è moltiplicato per il rendimento nozionale del 2019, fissato al 1,3%, ottenendo così un importo di Ace pari a 3.250 euro.

Per il 2019 vi è pertanto un Ace utilizzabile di 6.250 euro, pari alla somma di quello riportato dall'esercizio 2018 di 3.000 euro e di quello emergente nel 2019 di 3.250 euro.

Poiché l'imponibile Ires del 2019 è pari a 7.000 euro, il predetto Ace verrà interamente utilizzato per abbattere il reddito imponibile nel quadro RN.

Esempio di compilazione del prospetto Ace del modello Redditi SC 2020

Con riferimento all'esempio illustrato in precedenza, il rigo RS113 del prospetto "*Deduzione per capitale investito proprio (Ace)"* della dichiarazione modello Redditi 2020 SC per l'anno 2019 sarà compilato come segue.

In colonna 1 sono indicati gli incrementi di patrimonio netto, pari a 300.000 euro, mentre in colonna 2 vanno esposti i decrementi pari a 20.000 euro imputabili ai dividendi distribuiti.

Le riduzioni derivanti dalla normativa antielusiva di complessivi 30.000 euro vanno esposte in colonna 3.

La differenza algebrica fra i predetti importi, pari a 250.000 euro, va riportata in colonna 4, mentre in colonna 5 va indicato il patrimonio netto al 31 dicembre 2019, al netto della perdita d'esercizio, pari a 330.000 euro.

In colonna 6 va riportato il minore tra l'importo riportato in colonna 4 e quello riportato in colonna 5, che costituisce la base imponibile per il calcolo dell'Ace, ovvero 250.000 euro.

In colonna 7 occorre indicare l'importo dell'Ace dell'esercizio, pari a 3.250 euro (250.000 euro x 1,3%).

In colonna 10 andrà riportata l'eccedenza riportata a nuovo derivante dal modello Redditi 2019 (3.000

euro) e in colonna 12 verrà indicato l'importo complessivo dell'Ace, pari a 6.250 euro (3.250 euro + 3.000 euro).

RS113

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 300.000,00	2 20.000,00	3 30.000,00	4 250.000,00	5 330.000,00

Minor importo		Rendimento	Codice fiscale
6 250.000,00	1,3%	7 3.250,00	8

Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
9 ,00	10 3.000,00 (di cui	11 ,00)

Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero
12 6.250,00	13 ,00	14 ,00	15

Detto Ace è interamente utilizzato per abbattere il reddito imponibile Ires del 2019 e dunque non residuano eccedenze riportabili o trasformabili in crediti Irap.

Qualora, invece, fossero residuate eccedenze Ace non utilizzate, queste sarebbero state indicate in colonna 14, se riportate a nuovo, oppure in colonna 13, se trasformate in crediti Irap.

SCHEDA DI SINTESI

La Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto l'Ace, già con effetti dell'esercizio 2019. L'Ace era stato infatti cancellato dalla Legge di Bilancio 2019 in favore della cd. mini Ires, che però è stata abrogata dalla stessa Legge di Bilancio 2020 (non entrando di fatto mai in vigore).

Nell'esercizio 2019 si potrà dunque continuare a beneficiare dell'Ace senza soluzione di continuità rispetto alla sua applicazione avvenuta nell'esercizio 2018.

Le società di capitali che vorranno beneficiare dell'Ace nel 2019 dovranno compilare, come di consueto, il rigo RS113 del prospetto "*Deduzione per capitale investito proprio (Ace)*" della dichiarazione modello Redditi 2020 SC.

Rimangono confermate tutte le regole applicative dell'agevolazione, compresa la disciplina antielusiva di cui all'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017, la quale comporta la riduzione della base Ace nei casi in cui ricorrono le operazioni intragruppo ivi previste.

L'unica novità rispetto al passato riguarda il rendimento nozionale del capitale proprio che la Legge di Bilancio 2020 fissa all'1,3% per il 2019 e per gli esercizi successivi (contro l'1,5% valevole per l'esercizio 2018).

La circolare tributaria n. 26/2020

Rimborso Iva per il soggetto estero con stabile organizzazione

di Marco Peirolo - dottore commercialista e componente del *Fiscal Committee della Confédération Fiscale Européenne*

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 160/2020, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del presupposto del rimborso Iva previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972 per i soggetti non residenti identificati nel territorio dello Stato direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale, giungendo a una conclusione che non appare coerente sul piano sistematico per le ragioni che di seguito si esporranno.

Descrizione del caso oggetto di interpello

In via preliminare all'analisi delle indicazioni rese dall'Agenzia delle entrate, è opportuno riepilogare il caso oggetto dell'istanza di interpello, presentato dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto estero.

La *branch* svolge esclusivamente funzioni di supporto all'attività commerciale effettuata dalla casa madre, consistenti nello sviluppo locale del *marketing* e nella promozione, in cambio di una remunerazione determinata in base a una corretta politica dei prezzi di trasferimento, secondo il principio della libera concorrenza.

> La casa madre acquista prodotti da una società del gruppo per poi rivenderli a clienti principalmente italiani e, in misura residuale, di altri Stati membri della UE.
>
> In particolare, i beni di provenienza extra comunitaria sono importati con il supporto di un operatore logistico per essere introdotti temporaneamente presso un magazzino del medesimo, che non assume la qualifica di deposito Iva.
>
> Successivamente, la casa madre cede i beni, consegnandoli ai cessionari, soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, senza l'intervento della stabile organizzazione nel processo di movimentazione fisica e di stoccaggio. Dal magazzino i beni vengono spediti anche verso cessionari, soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati UE, applicando il regime di non imponibilità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993.

Le prestazioni rese dalla stabile organizzazione nei confronti della casa madre sono escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale, mentre – per quanto riguarda le cessioni poste in essere dalla casa madre, aventi per oggetto i beni precedentemente introdotti nel magazzino – risulta soddisfatto il presupposto territoriale, con applicazione:

– del *reverse charge* di cui all'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per le cessioni interne, a favore di cessionari italiani;

– della non imponibilità per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari di altri Stati UE.

> La casa madre, sia per l'assolvimento dell'Iva all'importazione, sia per gli adempimenti collegati alle cessioni intracomunitarie, deve operare attraverso il numero di partita Iva attribuito alla stabile organizzazione, non potendo né identificarsi direttamente, *ex* articolo 35-*ter*, D.P.R. 633/1972, né nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello stesso D.P.R. 633/1972[1].
>
> Conseguentemente, la dichiarazione annuale della stabile organizzazione è costituita da un primo modulo, relativo alle operazioni riferibili alla stabile organizzazione, che nella fattispecie evidenza un'eccedenza detraibile d'imposta derivante dagli acquisti soggetti a Iva e da un secondo modulo comprendente le operazioni della casa madre, che evidenzia anch'esso un'eccedenza a credito.

In relazione a quanto precede, si è posto il problema di individuare quale sia la modalità di recupero del credito Iva riferibile alla casa madre, tenuto conto che dalla dichiarazione presentata dalla stabile organizzazione emerge un'unica eccedenza detraibile, data dalla somma dei crediti risultanti dai 2 moduli. Al riguardo, la *branch* è dell'avviso che, per le operazioni di importazione esclusivamente attribuibili alla casa madre, la stessa dovrebbe considerarsi come non stabilita in Italia, in modo da accedere al rimborso di cui all'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972.

Rimborsi annuali e infrannuali

Il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale di importo superiore a 2.582,28 euro è ammesso, in tutto o in parte, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30, D.P.R. 633/1972 (si veda la Tabella 1), così come è ammesso, se ricorrono i presupposti stabiliti dall'articolo

[1] Cfr. articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, al quale rimanda anche l'articolo 35-*ter*, comma 1, dello stesso D.P.R. 633/1972, secondo cui, "*nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di Iva sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35*-ter, *ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, D.P.R. 441/1997*".
Nello stesso senso, si vedano anche le istruzioni relative alla compilazione del modello Iva 2020.

38-*bis*, comma 2, D.P.R. 633/1972, il rimborso dell'eccedenza detraibile relativa ai primi 3 trimestri dell'anno, ove non utilizzata in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (si veda la Tabella 2).

Tabella 1
Presupposti del rimborso del credito Iva annuale
Cessazione dell'attività
Ipotesi previste dall'articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, sempreché l'eccedenza sia superiore a 2.582,28 euro: aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota media delle operazioni passive operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e acquisti di beni e servizi per studi e ricerche operazioni extra territoriali superiori al 50% del volume d'affari identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale del soggetto non residente
Minore eccedenza detraibile delle ultime tre dichiarazioni Iva annuali
Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, soggette al regime di non imponibilità previsto per: le cessioni all'esportazione le cessioni ai viaggiatori extra comunitari le cessioni nei confronti di determinati organismi internazionali le cessioni intracomunitarie

Tabella 2
Presupposti del rimborso o dell'utilizzo nel modello F24 del credito Iva trimestrale
Aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota media delle operazioni passive
Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari
Identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale del soggetto non residente
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
Operazioni extra territoriali effettuate nei confronti di soggetti esteri superiori al 50% del volume d'affari, se si tratta, in particolare, di: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione prestazioni di servizi esenti di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972 (prestazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE o relative a beni destinati a essere esportati al di fuori della UE

Rimborso Iva per il soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia

> L'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972 dispone che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione Iva, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesta a rimborso, in

> tutto o in parte, nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, che fa riferimento, a sua volta, ai "*soggetti non residenti e senza stabile organizzazione*". Si tratta, in particolare, dei soggetti che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva, si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell'articolo 35-*ter*, D.P.R. 633/1972, ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato[2].

Per espressa previsione normativa, dunque, alla stabile organizzazione è precluso l'accesso al rimborso del credito Iva sulla base del presupposto in esame, perché riservato esclusivamente ai soggetti non stabiliti in Italia.

> Invero, alla luce delle considerazioni che seguono, può ritenersi – così come confermato dalla risposta a interpello n. 160/E/2020 – che la stabile organizzazione possa chiedere il rimborso per gli acquisti e le importazioni effettuate direttamente dal soggetto estero, mentre per gli acquisti propri può accedere al rimborso qualora sussista uno degli altri presupposti dell'articolo 30, D.P.R. 633/1972, riferiti all'attività specificamente svolta dalla *branch*.

Per comprendere questa conclusione occorre richiamare le indicazioni fornite dalla circolare n. 37/E/2011 (§ 4.5) in merito al trattamento Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

> Nel citato documento di prassi sono prese in considerazione:
> - da un lato, le operazioni rese nei confronti di soggetti passivi residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, e
> - dall'altro, le operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato o nei confronti di soggetti non passivi d'imposta.

Per la prima tipologia di operazioni, rese nei confronti di soggetti passivi residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che debitore dell'imposta è:

– il cessionario o committente italiano, *ex* articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, se la stabile organizzazione del cedente o prestatore non partecipa all'effettuazione dell'operazione, oppure

– il cedente o prestatore, *ex* articolo 17, comma 4, D.P.R. 633/1972, se la stabile organizzazione del cedente o prestatore partecipa all'effettuazione dell'operazione.

[2] Come anticipato, lo stesso presupposto è previsto ai fini del rimborso dell'eccedenza detraibile relativa ai primi 3 trimestri solari, *ex* articolo 38-*bis*, comma 2, D.P.R. 633/1972.

> Al fine di verificare se la stabile organizzazione del cedente o prestatore intervenga o meno, appaiono utilmente estensibili i criteri forniti con riferimento alla diversa, ma contigua, problematica relativa all'individuazione dello Stato di stabilimento del cessionario o committente in presenza di soggetti stabiliti sia in Italia sia in altro Stato[3]. In altre parole, come precisato dal § 2 dell'articolo 53, Regolamento 2011/282/UE, deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all'effettuazione dell'operazione quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l'esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione.

Per la seconda tipologia di operazioni, rese nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti nel territorio dello Stato, oppure rese nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi d'imposta, l'Agenzia delle entrate ha affermato che debitore dell'imposta è in ogni caso il cedente o prestatore.

> Quest'ultimo è tenuto ad assolvere ai relativi obblighi tramite il numero identificativo Iva attribuito alla propria stabile organizzazione, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni poste in essere attraverso la stabile organizzazione italiana. Tali ultime operazioni saranno annotate in apposito registro o blocco sezionale e riportate nella dichiarazione annuale del soggetto non residente, ma stabilito in Italia, in un distinto modulo.

Tenuto, quindi, conto che nella contabilità Iva della stabile organizzazione confluiscono anche le operazioni "veicolate" per conto della casa madre, è necessario contabilizzare in modo distinto:

– le operazioni imputabili alla stabile organizzazione, ossia quelle che essa stessa realizza o alle quali partecipa, per le quali assume la veste, rispettivamente, di:

- debitore d'imposta "per natura", in quanto soggetto passivo stabilito ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972;
- debitore d'imposta "per attrazione", ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, D.P.R. 633/1972, in quanto coinvolta nella realizzazione dell'operazione della casa madre;

– le operazioni imputabili esclusivamente alla casa madre, per le quali la stabile organizzazione assume la veste di debitore d'imposta "per necessità" quando, pur non partecipando all'operazione, posta in essere dalla casa madre, deve assolvere i relativi obblighi nei modi ordinari in considerazione dell'inapplicabilità del meccanismo del *reverse charge*, tale essendo il caso in cui il cessionario o

[3] Cfr., in particolare, gli articoli 21 e 22, Regolamento 2011/282/UE.

committente sia un "privato consumatore" oppure un soggetto passivo stabilito in altro Stato (UE o extra UE).

> Tale distinzione si riflette sulla determinazione dell'Iva detraibile o rimborsabile relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, dovendosi ritenere che:
> - per gli acquisti inerenti alle operazioni attive proprie della stabile organizzazione, quest'ultima esercita il diritto di detrazione in base al principio di destinazione, vale a dire in funzione del regime impositivo applicabile alle operazioni attive;
> - per gli acquisti inerenti alle operazioni attive della casa madre, per le quali la stabile organizzazione opera in veste di:
> • debitore d'imposta "per attrazione", l'esercizio della detrazione deve essere riconosciuto in capo alla stabile organizzazione;
> • debitore d'imposta "per necessità", l'esercizio della detrazione deve essere riconosciuto al soggetto estero, sotto forma di rimborso, in base al presupposto dell'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972.

L'opinabile diniego del rimborso secondo la risposta a interpello n. 160/E/2020

> Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 160/2020, ha correttamente chiarito che il presupposto del rimborso previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972 è soddisfatto non solo quando il soggetto estero sia privo di stabile organizzazione in Italia, ma "*anche qualora un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso, secondo quanto dispone la normativa comunitaria di riferimento (cfr. articolo 53 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del consiglio del 15 marzo 2011)*".
> Non altrettanto corretta è la modalità con la quale tale principio è stato applicato nel caso concreto, avendo l'Agenzia delle entrate concluso che la situazione esposta non ricorre nella fattispecie considerata, in cui la stabile organizzazione ha assolto l'Iva in dogana per le importazioni dei beni in Italia, in quanto questa attività "*rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e, pertanto, non può considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse*".

In pratica, la casa madre non può avvalersi del presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, lettera e), D.P.R. 633/1972 per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione

annuale, siccome la stabile organizzazione, assolvendo a monte l'Iva in sede di importazione dei beni successivamente ceduti dalla casa madre, ha partecipato, a valle, all'effettuazione delle operazioni attive dalla medesima poste in essere.

Ne discende che l'Iva a credito complessivamente emergente dalla dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione può essere riportata da quest'ultima in detrazione/compensazione all'anno successivo, ovvero può essere chiesta a rimborso al ricorrere degli ulteriori presupposti di cui all'articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972.

> Il divieto di rimborso, nel caso di specie, è criticabile, in quanto – come sopra esposto – bisogna distinguere le operazioni imputabili alla stabile organizzazione da quelle imputabili alla casa madre.
>
> Le prime sono quelle che la *branch* realizza o alle quali partecipa, per le quali assume la veste, rispettivamente, di debitore d'imposta "per natura" (articolo 17, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972) e di debitore d'imposta "per attrazione" (articolo 17, commi 1 e 4, D.P.R. 633/1972). Le seconde sono, invece, quelle per le quali la *branch* assume la veste di debitore d'imposta "per necessità", dovendo assolvere i relativi obblighi nei modi ordinari, per conto della stabile organizzazione, pur non partecipando alla loro effettuazione.
>
> Nel caso esaminato, la stabile organizzazione ha assolto l'Iva all'importazione, per i beni di provenienza extra comunitaria successivamente ceduti dalla casa madre, come debitore d'imposta "per necessità" e non già "per attrazione", sicché la casa madre dovrebbe avere diritto al rimborso, negato invece dall'Agenzia delle entrate.

SCHEDA DI SINTESI

Nella risposta a interpello n. 160/2020, l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito al presupposto del rimborso previsto per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, operanti in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.

↓

Il divieto di rimborso, in presenza di stabile organizzazione, non è assoluto, siccome l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'accesso è ammesso "*qualora un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso*".

↓

Bisogna, pertanto, distinguere le operazioni imputabili alla stabile organizzazione da quelle imputabili alla casa madre, laddove:

- le prime sono quelle che la *branch* realizza o alle quali partecipa, per le quali assume la veste, rispettivamente, di debitore d'imposta "per natura" (articolo 17, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972) e di debitore d'imposta "per attrazione" (articolo 17, commi 1 e 4, D.P.R. 633/1972);
- le seconde sono, invece, quelle per le quali la *branch* assume la veste di debitore d'imposta "per necessità", dovendo assolvere i relativi obblighi nei modi ordinari, per conto della stabile organizzazione, pur non partecipando alla loro effettuazione.

Secondo l'Agenzia delle entrate, nel caso di specie, la casa madre non chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale, siccome la stabile organizzazione, assolvendo a monte l'Iva in sede di importazione dei beni successivamente ceduti dalla casa madre, ha partecipato, a valle, all'effettuazione delle operazioni attive dalla medesima posta in essere.

Il chiarimento desta perplessità, avendo la stabile organizzazione assolto l'Iva all'importazione, per i beni di provenienza extra comunitaria successivamente ceduti dalla casa madre, come debitore d'imposta "per necessità" e non già "per attrazione".

MASTER® BREVE 365
22ª edizione

Master Breve 365: formazione 365 giorni all'anno

Master Breve 365 è strutturato in incontri con cadenza mensile da ottobre 2020 a maggio 2021 (con esclusione della giornata di aprile), e da quest'anno si completa con ***Euroconference In Diretta***, il nuovo prodotto di *Euroconference*, che ogni settimana, per tutto l'anno, attraverso una diretta *web* di 1 ora (fruibile anche *on demand*), garantisce un ancora più puntuale aggiornamento sull'evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così come sui casi operativi e gli adempimenti di periodo.

Il programma sviluppato per ***Master Breve 365*** è incentrato in larga misura sull'analisi degli effetti e delle conseguenze della crisi *Covid-19*, non mancheranno i "classici" argomenti di aggiornamento!

- Lo stato di salute dell'azienda alla luce della crisi Covid-19
- Le conseguenze della crisi sui contratti d'impresa
- Il ruolo del commercialista nella fase della "ripartenza
- La legge di stabilità 2021
- La dichiarazione IVA e dei redditi
- Il bilancio d'esercizio

SCOPRI DI PIÙ

La circolare tributaria n. 26/2020

La responsabilità amministrativa degli enti per i contagi da Covid-19

di Luigi Ferrajoli – avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale Titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo, Brescia e Pavia Condirettore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

La pandemia cagionata dal Covid-19 ha avuto enormi ripercussioni in ogni ambito del diritto. In particolare, il rischio del contagio da Covid e lo sviluppo della conseguente infezione negli ambienti di lavoro costituisce una minaccia reale che può comportare gravi conseguenze a carico del datore di lavoro, sia di natura civile e penale, sia di carattere amministrativo nei confronti della società che può essere chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro

Il pericolo di contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, particolarmente elevato per chi opera nel settore sanitario, costituisce una possibile fonte di responsabilità sia per il datore di lavoro sia per l'azienda stessa.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020 e come confermato dalla circolare Inail n. 13/2020, le infezioni da Covid-19 contratte in occasione di lavoro sono equiparate agli infortuni sul lavoro: in forza di tale previsione risultano applicabili i principi e le norme sancite in materia di tutela della salute dei lavoratori e, in caso di contagio del lavoratore, l'onere della prova sul rispetto di tali norme grava sul datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha il preciso dovere di prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), adottando tutte le misure idonee a tale scopo e prevedendo adeguati modelli di tutela dei lavoratori: in particolare, in questo periodo, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire il contagio da Covid-19.

Per particolari categorie di lavoratori per i quali sussiste un'elevata possibilità di contrarre il *virus*, ossia, *in primis*, gli operatori sanitari, secondo quanto previsto dall'Inail nella predetta circolare n. 13/2020, il rischio di infettarsi costituisce un rischio lavorativo specifico: ciò comporta che per tali lavoratori, in caso di contagio, vige una presunzione semplice nella dimostrazione che tale evento sia avvenuto sul

luogo di lavoro, con la conseguenza che il datore, o i soggetti che all'interno dell'ente svolgono compiti di tipo organizzativo o di vigilanza, potranno essere ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni occorsi al lavoratore.

Tale responsabilità potrebbe dipendere dai seguenti fattori: la verificazione dell'evento in occasione di lavoro, una colpa organizzativa e il nesso di causalità tra la colpa di chi riveste una posizione di garanzia e l'evento contagio.

Inoltre, secondo l'Inail, la presunzione semplice può essere estesa anche ad altre situazioni meritevoli di tutela, nelle quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "*gravi precisi e concordanti*" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico legale la presunzione semplice.

Tale presunzione semplice determina un'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, che dovrebbe dimostrare che il contagio del suo dipendente non è avvenuto in occasione di lavoro, il che risulta ovviamente particolarmente difficoltoso.

È quindi chiaro come la problematica sia di grande interesse per una platea di soggetti anche non operanti direttamente nel settore sanitario e, al fine di predisporre le necessarie tutele, è indispensabile comprendere anche quali siano le conseguenze di un eventuale contagio del dipendente.

In particolare, è necessario avere ben chiaro che, in caso di contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, dalla possibile responsabilità penale del datore di lavoro e degli incaricati alla sicurezza potrebbe anche dipendere quella dell'ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001, qualora i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'organo dirigente, *ex* articolo 6, D.Lgs. 231/2001, non risultassero adeguati a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione al contagio Covid-19

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa dell'ente.

La riforma compiuta dal Legislatore ha segnato uno spartiacque rispetto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 si allontana dal principio fissato nell'articolo 27, Costituzione che sancisce la natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all'antico brocardo secondo cui *societas delinquere non potest*.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, D.Lgs. 231/2001 solleva proprio con riferimento all'articolo 27, Costituzione, chiarendo

che l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda (cfr. Cassazione, sentenza n. 27735/2010).

Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura quindi un "*tertium genus*" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

I reati presupposto previsti dall'articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001 comprendono le fattispecie di omicidio colposo, previsto e punito dall'articolo 589, c.p., nonché di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'articolo 590, c.p., commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, con conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'azienda.

Articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001
"In relazione al delitto di cui all'articolo 589, c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla L. 123/2007, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.* *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi".*

Dal contagio da Covid che cagioni una malattia sfociante in lesioni personali colpose o comportante la morte del lavoratore può, quindi, derivare anche una responsabilità a carico dell'ente che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 231/2001 è responsabile:

> *"per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".*

Non possono essere imputati all'ente danni che derivino da azioni compiute dai predetti soggetti nel

proprio interesse esclusivo o a favore di terzi.

Diviene quindi fondamentale determinare quando si possa ritenere che il soggetto abbia agito o meno nell'interesse o a vantaggio dell'ente, costituendo tale circostanza una scriminante della responsabilità amministrativa dello stesso; a tal proposito soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, seppure con riferimento a una casistica differente dal contagio da Covid-19, si è espressa sul punto in diverse occasioni, arrivando a individuare i principi applicabili anche alla problematica oggi trattata.

La definizione di vantaggio/interesse dell'ente nella giurisprudenza di legittimità

Il punto di partenza per l'individuazione delle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 231/2001 è la pronuncia a Sezioni Unite n. 38343/2014, secondo cui, rispettivamente:

> *"In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel D.Lgs. 231/2001, articolo 5, all'"interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito".*

"Interesse" e "vantaggio" sono quindi concetti giuridicamente diversi, potendosi ipotizzare un interesse prefigurato al fine di ottenere un indebito arricchimento, anche se poi non concretamente realizzato, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno poi ulteriormente precisato che ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (cfr. Cassazione, sentenza n. 2544/2015).

Con specifico riferimento ai reati colposi d'evento, tra i quali rientrano anche le lesioni colpose e l'omicidio colposo, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il finalismo della condotta prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si

accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

In particolare, ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; e ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalizzata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; secondo la Cassazione, il criterio del vantaggio, così interpretato, appare quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.

Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse *ex ante* a un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

Peraltro, la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

> Il risparmio in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere:
> – nella riduzione dei tempi di lavorazione (fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi e individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l'applicazione e il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro; cfr. Cassazione, sentenza n. 16598/2019);

> – nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (cfr. Cassazione, sentenza n. 18073/2015);
> – nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e il risparmio sul materiale di scarto (cfr. Cassazione, sentenza n. 29538/2019);
> – nella posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione (cfr. Cassazione, sentenza n. 24697/2016).

Quando la violazione antinfortunistica da cui è derivato l'infortunio del lavoratore non risponde a una prassi consolidata e quindi conosciuta o conoscibile dagli organi apicali dell'azienda, non può sostenersi che tale inosservanza risponda al perseguimento di un interesse o vantaggio in capo all'impresa (cfr. Cassazione, sentenza n. 49775/2019).

Vediamo quindi quali sono le ipotesi in cui la responsabilità dell'ente sia stata esclusa e quale efficacia abbia l'adozione di modelli organizzativi atti a prevenire il verificarsi di infortuni sul lavoro.

L'onere della prova in caso di infortunio e l'efficacia esimente del modello 231

In caso di infortunio sul lavoro determinante uno dei reati colposi presupposto previsti dall'articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001, la pubblica accusa ha l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre quest'ultimo deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in diverse occasioni sottolineando come la mera adozione, da parte dell'azienda, del modello di organizzazione e gestione non è sufficiente per esimere l'ente da ogni responsabilità amministrativa per il fatto commesso, in quanto a essa spetta anche provare l'idoneità di tale modello a prevenire efficacemente le fattispecie di reato pari a quelle contestate.

Al riguardo si rammenta che il Cndcec nel documento "*Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*" ha posto l'accento sulla necessità che il modello organizzativo sia "customizzato" ossia che sia adottato tenendo conto delle peculiarità della struttura organizzativa presente nell'ente e delle attività aziendali dal medesimo svolte, non potendo altrimenti esplicare la sua naturale funzione esimente qualora risulti vago e generalizzato nella descrizione delle attività e nella definizione dei protocolli posti a presidio delle stesse.

Nella sentenza n. 28557/2016, la Corte di Cassazione si è espressa in una fattispecie in cui i giudici di merito avevano dichiarato colpevole di lesioni colpose aggravate ai sensi degli articoli 590, 583, comma

1, n. 1 e 113, c.p. il datore di lavoro dell'azienda poiché, per negligenza, aveva omesso di compiere l'adeguata manutenzione delle attrezzature da lavoro al fine di renderle idonee a svolgere le funzioni per le quali erano destinate, cagionando lesioni gravi personali al lavoratore.

La Corte d'Appello aveva inoltre ritenuto l'ente responsabile ai sensi dell'articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001 in quanto, al tempo dell'episodio, risultava essere privo di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire ipotesi di reato della specie di quello verificatosi.

L'imputato contestava il fatto che, in realtà, i giudici di merito avevano omesso di tener conto che il modello di organizzazione era stato depositato presso l'azienda prima del fatto e, che pertanto, l'ente avrebbe dovuto non considerarsi responsabile per il comportamento posto in essere dal lavoratore che inoltre, secondo le argomentazioni presentate dal ricorrente, già da tempo lavorava presso l'azienda e che pertanto avrebbe potuto, con l'esperienza maturata negli anni, evitare l'accaduto osservando maggiore accortezza.

La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, rilevando come la mera adozione del modello non possa ritenersi scriminante della responsabilità dell'ente, sul quale incombe "*l'onere di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi*", aggiungendo che tale onere non può certamente ritenersi assolto "*attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti*".

Analogamente, nella sentenza n. 29538/2019 della Corte di Cassazione, si è precisato che, oltre all'adozione del modello organizzativo e di gestione, è necessaria anche un'efficace attuazione dello stesso da parte dei dirigenti aziendali, come invece richiesto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001 che si traduceva, nel caso di specie, nella mancata previsione di modalità operative di ricerca e soluzione in sicurezza dei difetti sui nastri dell'impianto di verniciatura e nella mancata individuazione delle modalità di controllo dei sistemi di sicurezza installati sulla medesima linea produttiva.

Secondo la Suprema Corte, peraltro, la responsabilità dell'ente non era esclusa neppure dal fatto che l'azienda avesse adottato un modello conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 (recentemente sostituita dalla ISO 45001:2018).

È quindi indispensabile non solo implementare un sistema di prevenzione idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ma occorre, altresì, che l'azienda ne garantisca la piena ed effettiva attuazione mediante la nomina di un apposito OdV e la predisposizione di efficaci meccanismi di controllo che monitorino costantemente sulla concreta osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale.

SCHEDA DI SINTESI

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020 e come confermato dalla circolare Inail n. 13/2020, le infezioni da Covid-19 contratte in occasione di lavoro sono equiparate agli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro ha il preciso dovere di prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; in caso di contagio da Covid-19, il datore, o i soggetti che all'interno dell'ente svolgono compiti di tipo organizzativo o di vigilanza, potranno essere ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni occorsi al lavoratore.

Dal contagio da Covid che cagioni una malattia sfociante in lesioni personali colpose o comportante la morte del lavoratore può derivare anche una responsabilità a carico dell'ente in quanto i reati presupposto previsti dall'articolo 25-*septies,* D.Lgs. 231/2001 comprendono le fattispecie di omicidio colposo, previsto e punito dall'articolo 589, c.p., nonché di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'articolo 590, c.p., commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio; tali concetti sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità che ha delineato i limiti della responsabilità amministrativa in caso di reati commessi in violazione delle norme a tutela del lavoro.

Secondo la Cassazione ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera adozione, da parte dell'azienda, del modello di organizzazione e gestione non è sufficiente per esimere l'ente da ogni responsabilità amministrativa per il fatto commesso, in quanto a essa spetta anche provare l'idoneità di tale modello a prevenire efficacemente le fattispecie di reato pari a quelle contestate.

Decreto Rilancio - Parte terza

Riduzione oneri bollette elettriche (articolo 30, D.L. 34/2020)
Per i mesi di maggio, giugno, luglio 2020 viene applicata una riduzione della spesa per utenze elettriche in bassa tensione diverse da usi domestici
Non occorre presentare alcuna istanza

Proroga termine consegna per superammortamenti (articolo 50, D.L. 34/2020)
Termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini di fruire del superammortamento prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020

Bonus baby sitting (articolo 72, D.L. 34/2020)		
Passa da 600 a 1.200 euro (o da 1.000 a 2.000 per il settore sanitario/sicurezza) in alternativa per:		
Servizio di baby sitting	oppure	Iscrizione a centri estivi con funzioni socio-ricreative-educative
È incompatibile col bonus asilo nido		

Rem - Reddito di emergenza (articolo 82, D.L. 34/2020)			
Contributo erogato in massimo 2 quote di 400 euro l'una			
A chi spetta?			
Ai nuclei familiari in possesso cumulativamente di questi requisiti			
Residenza italiana	Isee < 15.000	Valore del reddito familiare < al reddito d'emergenza riconosciuto	Valore del patrimonio mobiliare familiare < 10.000 (+ 5.000 per ciascun componente successivo al 1° fino a max 20.000)
Non compatibile con			
Indennità 600 euro	Reddito di cittadinanza	pensione diretta o indiretta (No assegno invalidità)	Reddito da lavoro dipendente con retribuzione > al reddito d'emergenza
Il Rem è riconosciuto previa domanda da presentare all'Inps anche attraverso Caf o patronati dal 22 maggio al 30 giugno			

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120, D.L. 34/2020)
Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per le misure di contenimento del Covid-19 fino max 80.000 per il 2020
Compresi interventi edilizi per rifare spogliatoi, mense, arredi di sicurezza, spazi comuni, apparecchi per misurare la temperatura
A chi spetta?
Esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (di cui all'Allegato 1, D.L. 34/2020), associazioni, fondazioni, altri enti privati
Credito da utilizzare in compensazione dal 2021
Cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese
Decreti Mise e Mef per ampliare i beneficiari e le spese ammissibili
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per monitoraggio utilizzo crediti
Cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese
Il credito è cedibile anche a banche e intermediari finanziari (articolo 122)

Credito d'imposta sanificazione e Dpi (articolo 125, D.L. 34/2020)
Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione dei locali e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino max 60.000 per il 2020
Esempi di Dpi: mascherine, guanti, visiere, occhiali, termometri, disinfettanti, barriere, pannelli
A chi spetta?
Esercenti attività d'impresa, arte o professione enti non commerciali, enti religiosi
Credito da utilizzare in dichiarazione (2021 su 2020) o in compensazione
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per criteri, modalità di applicazione (entro 30 giorni da entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. Rilancio)
Il credito è cedibile anche a banche e intermediari finanziari (articolo 122)
Il credito non è tassato ai fini Ires/Irpef/Irap

La circolare tributaria n. 26/2020

La ritenuta sulla locazione breve è scomputata solo dal locatore firmatario del contratto

di Centro studi tributari

Il caso

Mario Rossi e Luisa Bianchi sono proprietari di un appartamento sul lago di Garda che danno in locazione tramite locazioni brevi; per la gestione di tali rapporti si sono affidati a un'agenzia specializzata.

Malgrado l'immobile sia di proprietà di entrambi, il contratto di locazione è stipulato da uno solo dei comproprietari, in particolare da Mario Rossi.

I canoni sono incassati dall'agenzia, che opera la ritenuta e conseguentemente versa ai coniugi le somme al netto delle spese per la gestione dell'immobile e al netto della ritenuta operata.

La certificazione rilasciata dall'agenzia riporta però il nominativo del solo Mario Rossi, al quale sono stati certificati canoni e ritenute relativi all'intero contratto.

I canoni devono essere dichiarati solo da Mario Rossi oppure vanno dichiarati al 50% in capo a ciascuno dei coniugi?

La ritenuta può essere scomputata da entrambi in parti uguali?

La soluzione

Con il D.L. 50/2017 è stata introdotta una particolare disciplina riguardante le cosiddette "locazioni brevi", ossia rapporti locativi di durata limitata (non superiori ai 30 giorni) relativi a fabbricati a uso abitativo. Tale previsione interessa unicamente i contratti dove il locatore agisce al di fuori del regime d'impresa.

La disciplina prevede l'applicazione della cedolare secca a tali rapporti, il ché comunque non costituisce certo una novità, visto che anche in precedenza le locazioni di durata inferiore ai 30 giorni potevano beneficiare della tassazione proporzionale; gli aspetti innovativi sono invece legati:

alla necessità, da parte dell'intermediario, di applicare la ritenuta, nonché effettuare una specifica comunicazione all'Amministrazione finanziaria;

il contratto di locazione breve può avere a oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, senza che tali servizi aggiuntivi possano comportare l'esistenza di un reddito d'impresa;

l'estensione dell'applicazione della cedolare anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione e di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario.

Prima di tutto va segnalato che la ritenuta risulta applicabile unicamente quando l'intermediario interviene nell'operazione di incasso; se invece l'incasso viene acquisito direttamente dal locatore non vi sarà alcuna ritenuta, ma l'imposta dovrà essere versata a seguito della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Come precisato dalla circolare n. 24/E/2017, in caso di pagamento del canone mediante carte di pagamento, gli intermediari autorizzati finanziari e le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in *internet* (ad esempio *PayPal*), non svolgendo attività di intermediazione nel settore immobiliare, non sono tenuti a operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento.

Gli intermediari finanziari intervengono in qualità di prestatori di servizi di pagamento e non di intermediari nella stipula dei contratti; per tale motivo sono esonerati dall'obbligo di operare la ritenuta.

La norma delinea la figura del locatore comprendendovi anche il *sub* locatore e il comodatario che concede a terzi la disponibilità dell'immobile a titolo oneroso: la disciplina delle locazioni brevi si applica pertanto prescindendo dal reddito derivante dal contratto di locazione in quanto riferita sia ai contratti di locazione produttivi di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile) sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato).

In merito alla ripartizione in capo ai contitolari dell'immobile dell'onere fiscale collegato al canone di locazione, si è espressa la circolare la circolare n. 20/E/2012 affermando che i redditi vengono imputati *pro quota* (evidentemente, in quanto i redditi vengono imputati ai titolari dei diritti reali sull'immobile), oltre al fatto che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell'Irpef, per la cedolare secca.

In merito alle modalità di scomputo della ritenuta si è espressa la successiva circolare n. 24/E/2017, a specifico commento della disciplina introdotta sulle locazioni brevi. In particolare, qualora il contratto

di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest'ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall'imposta dovuta dal reddito complessivo.

Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito a essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.

Conseguentemente:

Mario Rossi dichiarerà il 50% del canone potendo portare a scomputo all'interno della dichiarazione dei redditi l'integrale importo della ritenuta subita e certificata;

Lucia Bianchi dovrà invece dichiarare il 50% del canone di propria competenza, applicando se ritiene la cedolare secca, ma senza scomputare alcuna ritenuta.

Evidentemente in questa situazione entrambi i soggetti si troveranno a dover presentare la dichiarazione dei redditi; Mario Rossi perché ha subito più ritenute rispetto a quelle dovute in cedolare, Luisa Bianchi, al contrario, perché deve sottoporre a tassazione un reddito in relazione al quale non ha ancora scontato alcuna imposta.

Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Il quotidiano telematico di Euroconference
diretto da Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi
NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA
IscriviTi alla mailing list e
rimani informato su tutte le news
www.ecnews.it

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Fabio Garrini

COMITATO DI REDAZIONE
Luca Caramaschi, Sergio Pellegrino
Fabio Landuzzi, Luigi Scappini
Guido Martinelli, Giovanni Valcarenghi

COLLABORATORI ESTERNI
Andrea Bongi, Paolo Meneghetti
Alessandro Bonuzzi, Marco Peirolo
Sandro Cerato, Leonardo Pietrobon
Luigi Ferrajoli, Mara Pilla
Fabio Giommoni, Maurizio Tozzi
Vittoria Meneghetti, Francesco Zuech

REDAZIONE
Milena Martini e Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Settimanale
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2020
Euro 220,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*: http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-9618

Per i contenuti di "La circolare tributaria" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.